AZIONI A CURA DEL DATORE DI LAVORO AZIONI A CURA DEL LAVORATORE Affissione nei locali comuni di materiale informativo Firma del modulo predisposto dal Datore di Lavoro, sulle regole fondamentali di igiene e dei a seguito dell'avvenuta ricezione del materiale comportamenti corretti da adottare per contrastare informativo. Rispetta le indicazioni inerenti ai la diffusione del COVID-19. Fornisce acqua e sapone comportamenti corretti da adottare. per il lavaggio delle mani o soluzioni idroalcoliche Fornisce ai lavoratori stranieri fogli informativi grafici avendo cura che questi abbiano compreso le indicazioni. fornisce gli idonei DPI, individuati in collaborazione Deve rispettare la distanza interpersonale di un con il Medico Competente (ove presente), qualora metro e dove tale accorgimento non fosse possibile, essere rispettata la distanza deve indossare correttamente i DPI forniti. possa I lavoratori devono dismettere i DPI non più interpersonale di un metro. Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i DPI non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di utilizzabili. lavoro. Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova Valuta l'organizzazione del lavoro al fine di favorire orari di ingresso/uscita e di pausa scaglionati per organizzazione del lavoro. evitare il più possibile contatti nelle zone comuni Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova Dov'è possibile, dedica una porta di entrata e una organizzazione degli ingressi/uscite. porta di uscita dai locali.



GALLO ALESSANDRO LUIGI ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VARESE/02392630121 Architetto 29.04.2020 12:41:52 UTC

Mese:	Anno:

Tabella di registrazione Operazioni di Pulizia e Sanificazione STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19

GIORNO	PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA AREE DI LAVORO E SUPERFICI	PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE	SANIFICAZIONE SETTIMANALE IMPIANTI DI AERAZIONE	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Azioni di tutela COVID-19 applicati anche nel lavoro agile

- 1. è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- 2. l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- 3. è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (apporre apposita cartellonistica)
- 4. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità:
 - mascherina chirurgica serve a proteggere gli altri
 - mascherina FFP1, FFP2, FFP3 o N95 con valvola protegge solo chi la indossa, senza valvola protegge sia chi la indossa e gli altri
- 5. Contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese mense aziendali e spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano superiore ai 15 minuti
- 6. provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi
- 7. garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Ad esempio: La pulizia è giornaliera, la sanificazione periodica. A riguardo stabilire: chi effettua le attività, le modalità e la frequenza con apposito registro.

8. Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

9. I rifiuti se contaminati, devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291) depositati in un contenitore adatto oppure in triplice sacchetto (ricordarsi di apporre sui contenitori di raccolta COVID-19) e una volta legato conferire ad idonea azienda autorizzata per lo smaltimento.

10. I rifiuti se non contaminati:

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.

Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.

Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.

Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente.

Chiudi bene il sacchetto.

Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

11. RICORDARSI CHE:

<u>PULSANTI MANIGLIA E BOTTONIERA DELL'ASCENSORE POSSONO ESSERE A RISCHIO, QUINDI INDOSSA I GUANTI E LA MASCHERINA;</u>

VIAGGIA SEMPRE DA SOLO SULL'ASCENSORE SE NON È ABBASTANZA GRANDE DA POTER STARE A 1 METRO DI DISTANZA DAL TUO COMPAGNO DI VIAGGIO;

USA LE SCALE SE TI È POSSIBILE E INDOSSA COMUNQUE GUANTI MONOUSO PER SORREGGERTI AL CORRIMANO E MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DALLA PERSONA CHE TI PRECEDE (almeno 4 gradini);

PER ESSERE EFFICACE LA SANIFICAZIONE DOVREBBE ESSERE FATTA DOPO OGNI UTILIZZO DELL'ASCENSORE;

FARE ATTENZIONE ALLA MANIGLIA DEL PORTONE E AI TASTI DEL CITOFONO, SONO POSSIBILI FONTI DI CONTAGIO;

QUANTO RIENTRI IN UFFICIO, LAVA SEMPRE LE MANI ACCURATAMENTE PER ALMENO 20 SECONDI;

12. Limitatamente al periodo della emergenza COVID-19, i datori di lavoro potranno:

Effettuare una turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi,

Utilizzare il lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza distinti e riconoscibili

- 13. Favorire orari di ingresso/uscita nonché di pausa scaglionati per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi)
- 14. dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni Ad esempio:

Ove possibile organizzare orari differenziati per scaglionare gli ingressi. L'attività va organizzata in base al rischio effettivo, ad es. qualora vi sia un rischio di assembramenti. Nel caso si possono adottare diverse misure cumulative o alternative (a scelta):

Organizzare gli accessi e le uscite in modo da differenziare per gruppi omogenei evitando la commistione (gruppo A ingresso 1, gruppo B ingresso 2), oppure ingressi sfalsati (8.00 - 8.15 - 8.30).

- 15. Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita dall'azienda;
- 16. Informazioni sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a ridurre il rischio mediante affissione, in prossimità della timbratrice, di cartelli informativi.
- 17. Limitare gli spostamenti aziendali al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- 18. Riunioni, SOLO se necessarie e urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, ridurre al minimo la partecipazione e, comunque, con garanzia di distanziamento interpersonale e adeguata pulizia/areazione dei locali;
- 19. Sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria;
- 20. Il mancato aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (l'addetto all'emergenza antincendio/primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità);
- 21. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- 22. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio)per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

23. Analisi del rischio:

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo(es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di

massa)

MATRICE DI RISCHI _ verde=basso; giallo=medio-basso; arancio=medio-alto; rosso=alto



AZIONI A CURA DEL DATORE DI LAVORO	AZIONI A CURA DEL LAVORATORE	
Affissione nei locali comuni di materiale informativo	Firma del modulo predisposto dal Datore di Lavoro,	
sulle regole fondamentali di igiene e dei	a seguito dell'avvenuta ricezione del materiale	
comportamenti corretti da adottare per contrastare	informativo. Rispetta le indicazioni inerenti ai	
la diffusione del COVID-19. Fornisce acqua e sapone	comportamenti corretti da adottare.	
per il lavaggio delle mani o soluzioni idroalcoliche		
Fornisce ai lavoratori stranieri fogli informativi		
grafici avendo cura che questi abbiano compreso le		
indicazioni.		
fornisce gli idonei DPI, individuati in collaborazione	Deve rispettare la distanza interpersonale di un	
con il Medico Competente (ove presente), qualora	metro e dove tale accorgimento non fosse possibile,	
non possa essere rispettata la distanza	deve indossare correttamente i DPI forniti.	
interpersonale di un metro. Il datore di lavoro deve	I lavoratori devono dismettere i DPI non più	
indicare il posto dove dismettere i DPI non più	iù utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di	
utilizzabili.	lavoro.	
Valuta l'organizzazione del lavoro al fine di favorire	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova	
orari di ingresso/uscita e di pausa scaglionati per	er organizzazione del lavoro.	
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova	
Dov'è possibile, dedica una porta di entrata e una	na organizzazione degli ingressi/uscite.	
porta di uscita dai locali.		

GALLO ALESSANDRO LUIGI ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VARESE/02392630121 Architetto 29.04.2020 13:28:54 UTC

Mese:	Anno:

Tabella di registrazione Operazioni di Pulizia e Sanificazione STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19

GIORNO	PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA AREE DI LAVORO E SUPERFICI	PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE	SANIFICAZIONE SETTIMANALE IMPIANTI DI AERAZIONE	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro della voro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di

sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
- In particolare, le informazioni riguardano
 - o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - O l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS¹

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

¹ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

•

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse

attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi

riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

- a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
 - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di

trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),—anche per valutare profili specifici di rischiosità-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

 Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.



GALLO ALESSANDRO LUIGI ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VARESE/02392630121 Architetto 29.04.2020 12:27:45 UTC

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

INDICE

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare	3
RICHIESTE NORMATIVE	5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLE ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE	15
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO	16
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO	23

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. **Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.** In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente **l'11 febbraio**) **l'OMS** ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

SINTOMI

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
- o naso che cola
- o mal di testa
- o tosse
- o gola infiammata
- o febbre
- o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

NUOVO CORONAVIRUS: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

RICHIESTE NORMATIVE

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o	GRUPPO 2
possono presentare un pericolo per la salute umana quale	Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release".
risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal	International Committee on Taxonomy of Viruses
datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili	(ICTV). October 2018. Retrieved 13 January
e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	2019.
1) 1 1111 6	
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere	Vedere paragrato introduttivo
contratte	
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un	Vedere paragrafi successivi
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività	
lavorativa svolta	
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità	Vedere paragrafi successivi
sanitaria competente che possono influire sul rischio	
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA	
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di	Essendo un virus in diffusione tra la	
esposizione ad agenti biologici	popolazione, non esiste una particolare	
	identificazione lavorativa.	
	Essendo la trasmissione uomo-uomo,	
	qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il	
	lavoro nella sua più generale forma, può	
	essere fonte di potenziale esposizione	
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro	
	squisitamente solitario	
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e	Vedere copertina	
protezione dai rischi		
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le	Vedere paragrafi successivi	
misure preventive e protettive applicate		
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori	Non applicabile	
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3		
o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico		

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, **il datore di lavoro**:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
I) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati	Applicabile e presente per la parte dei servizi
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso,	igienici, applicabile per le docce solo se già
di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	previste per la natura del lavoro stesso. Per gli
	antisettici per la pelle, vedere paragrafi
	successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od	Non applicabile in quanto non trattasi di uso
altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti	deliberato di agenti biologici all'interno delle
civili	fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano	Vedere paragrafi successivi
monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni	
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire	
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere	Non applicabile in quanto non trattasi di uso
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il	deliberato di agenti biologici all'interno delle
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente	fasi lavorative
dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del
	presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del
	presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del
	presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei	Non applicabile
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti	Non applicabile
biologici del gruppo 4	
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da	Non applicabile
adottare per ridurne al minimo le conseguenze	

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: NON APPLICABILE.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo "Richieste normative".

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso <u>più di ogni altro</u> DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per <u>SCENARI STANDARD</u>, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

Le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co- working ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

Le aziende che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall'Amministratore.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all'ambito scolastico
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica DPCM 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

A tali decreti, e ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- Interdizione al lavoro di coloro che risiedano nei Comuni attualmente individuati nella cosiddetta "area rossa":
- Interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitati o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2), per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLE ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE

Di seguito si riporta una breve nota, della Regione Lombardia, sulle ulteriori specifiche relative alla **gestione del front office** da parte degli uffici di pubblica utilità e servizi essenziali, ad esclusione della sanità.

Si indica che **con riferimento decreto n. 498 del 24 febbraio 2020** "Ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office" **ed il DPCM 23 febbraio 2020 le suddette attività** "sono esenti da restrizioni ai sensi del citato DPCM, e che pertanto gli operatori sono tenuti allo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa, nel rispetto delle norme igieniche previste dal Ministero della Salute".

ALCUNE INDICAZIONI UTILI AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 NELLE ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE:

- 1. Areare i locali;
- 2. Organizzare il flusso di accesso allo sportello evitando che si creino affollamenti nei locali in genere;
- 3. Favorire il rispetto di adeguate distanze di interlocuzione con l'utente;
- 4. Effettuare pulizia e disinfezione accurate giornalmente con particolare attenzione alle superfici ad alta frequenza di contatto".

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. **Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.** In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente **l'11 febbraio**) **l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.** La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

SINTOMI

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
- o naso che cola
- o mal di testa
- o tosse
- o gola infiammata
- o febbre
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

NUOVO CORONAVIRUS: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

PREVENZIONE

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

1. PROTEGGI TE STESSO

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
- In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.
- Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

2. PROTEGGI GLI ALTRI

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
- Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso;
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
- L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della Salute.

COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani;
- Mantieni una certa distanza almeno un metro dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
- Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
- Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute.
- Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).
- Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, **il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020** (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione. **Rimani aggiornato con i siti ufficiali**. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Leggi bene il decalogo della pagina successiva.

Marien Il Files nuovo coronavirus Dieci comportamenti da seguire Lavati spesso le mani Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI

Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?

Rivediamolo insieme:

Con la soluzione alcolica:

- 1. Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2. Friziona le mani palmo contro palmo
- 3. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4. Friziona bene palmo contro palmo
- 5. Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9. Una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone:

- 1. Bagna bene le mani con l'acqua
- 2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3. Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- **6.** Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9. Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 10. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 11. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l'immagine della pagina successiva.



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



WHO acknowledges the Höpitaux Universitaires de Genieve (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.



reasonable procurations have been balon by the World Health Object about to work, the information contained in the observers. However, the published reader of a literal distribution and the procuration of complete. The emportation's per this interpretation and one work or world for which the readers of complete in the health Object about the failed to the integrals which there are one of the world for which the readers in the distribution to the failed to the integrals and the integral and the procuration of the procurat

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

In data	_, io sottoscritto cognome:	_nome:
ricevo dal Datore di Lavoro o suo de	elegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 ,	/ FFP3 marchiata EN 149, per uso
personale.		

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:



PROCEDURA PER INDOSSARE E RIMUOVERE LA MASCHERINA

- 1. Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- 2. Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto;
- 3. Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani;
- 4. Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla, in quanto maschere mono-uso;
- 5. Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

Documento sulla valutazione dei rischi collegati allo stress da lavoro-correlato

Azienda: ISIS NICCOLINI PALLI

Indirizzo: via E. Rossi 6

Città: Livorno

Data: 20.11.2020

Il presente documento di Valutazione di Rischio Stress Lavoro-Correlato è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 28

Edizione	Descrizione	Firma
		(datore di lavoro)
10.11.2019	Revisione Stress	
	L.C.	

1.1. Introduzione

Il presente documento è uno strumento per misurare e valutare le misure da adottare all'interno degli ambienti di lavoro e le misure di protezione e prevenzione devono essere adottate al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La valutazione dei rischi è suddivisa in tre fasi:

- Identificazione dei fattori di rischio
- Identificazione dei lavoratori esposti
- Stima dell'entità delle esposizioni

1.2. Rischi per la sicurezza dei lavoratori

In questa categoria sono ricompresi i fattori di rischio che possono causare incidenti o infortuni, oppure danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attività lavorative. Le cause di tali rischi possono essere imputabili generalmente a mancanze negli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle macchine e/o apparecchiature in uso, i modi operativi, l'organizzazione del lavoro.

I fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Ambienti di lavoro
- Impianti
- Mezzi di trasporto
- Macchine e attrezzature manuali
- Stoccaggio di materiali
- Incendio ed esplosione

1.3. Rischi per la salute dei lavoratori

In questa categoria sono compresi i rischi di tipo igienico - ambientali in grado di influire sullo stato di salute o di confort del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella presenza di non idonee condizioni igieniche - ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni.

I fattori di rischio per la salute dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Movimentazione dei carichi pesanti
- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Esposizione ad agenti biologici
- Esposizione ad agenti chimici
- Esposizione ad agenti fisici
- Climatizzazione degli ambienti di lavoro
- Lavoro ai videoterminali
- Dispositivi di protezione individuali

1.4. Rischi derivanti da aspetti di carattere gestionali

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio derivanti da mancanze nella gestione aziendale, per quanto riguarda l'aspetto procedurale e organizzativo, o nella carente applicazione, da parte dei preposti o da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione della salute e sicurezza.

Gli aspetti di carattere della gestione considerata sono i seguenti:

- Organizzazione del lavoro
- Partecipazione
- Informazione e formazione
- Emergenza
- Manutenzioni
- Sorveglianza sanitaria

Il presente documento si occuperà nello specifico di andare a valutare un rischio molto specifico, quello dello stress da lavoro-correlato legato all'attività lavorativa.

I fattori che lo determinano e le conseguenze che ne derivano sono realtà alquanto diffuse in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

Secondo le direttive quadro dell'Unione europea, i datori di lavoro hanno il "dovere di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro".

2.1. Prevenzione

Il datore di lavoro può ottenere un miglioramento degli ambienti di lavoro adottando semplici provvedimenti:

- Lasciare al lavoratore un tempo sufficiente per svolgere il proprio lavoro in modo soddisfacente e autonomo
- Dare indicazioni chiare del lavoro da svolgere
- Ricompensare il lavoratore per una buona prestazione di lavoro
- Commisurare il grado di responsabilità al grado di autorità del lavoratore
- Prevedere il modo attraverso il quale il lavoratore possa esprimere le proprie lamentele e far sì che esse siano prese in considerazione seriamente e tempestivamente
- Favorire il controllo del lavoratore sul prodotto finale del proprio lavoro e stimolare il giusto orgoglio per il risultato ottenuto
- Eliminare i fattori di nocività di tipo fisico
- Esplicitare gli obiettivi e i valori dell'organizzazione del lavoro e adeguarli il più possibile agli obiettivi e valori personali del lavoratore
- Promuovere la tolleranza, la sicurezza e la giustizia sul posto di lavoro
- Valutare attentamente eventuali fallimenti e successivi, per valutare l'adeguatezza dell'attività del lavoratore
- Valutare costantemente un miglioramento della promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro, imparare a evitare i fallimenti e a favorire i successi, proponendosi il graduale miglioramento dell'ambiente di lavoro e della salute

Altre migliorie che possono essere facilmente introdotte nell'ambiente di lavoro per renderne le condizioni migliori:

- Partecipazione e controllo, permettendo ai lavoratori di partecipare alle decisioni o alle misure che hanno ripercussioni sul loro lavoro
- Predisporre orari di lavoro in modo da evitare conflitti con esigenze e responsabilità extra lavorative (ad esempio nei casi di turni a rotazione

da stabilirsi tempestivamente e con rotazione mattino – pomeriggio – notte etc.)

- Stabilire delle mansioni e degli obiettivi in modo che il lavoro risulti dotato di significato, possa essere stimolante, compiuto e fornisca l'opportunità di esercitare le proprie competenze
- Definire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di lavoro
- Assicurare che gli incarichi affidati siano compatibili con le capacità e le risorse del lavoratore e consentire la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti particolarmente impegnativi sul piano fisico o mentale
- Offrire la possibilità d'interazione sociale

3.1 Il rischio stress lavoro correlato

Lo scopo della valutazione è di determinare il _ livello di Rischio Stress da Lavoro - Correlato_ dell'azienda.

Il seguente documento serve dunque al datore di lavoro/RSPP, come monitoraggio e per la rilevazione dei potenziali fattori generatori di rischio Stress.

La valutazione deve essere compiuta dal Datore di lavoro, che ne ha la responsabilità. Sempre in analogia con gli altri rischi è previsto il coinvolgimento delle figure aziendali come RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti interni (esterni indicati dalle organizzazioni).

4.1 Criterio utilizzato per la valutazione del rischio

Per eseguire questo tipo di valutazione ci si può avvalere di molte metodologie. Quella che è stata adottata è la compilazione di una checklist soggettiva.

Identificazione dei fattori di rischio

Questa fase è eseguita attraverso un'analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro, per semplificare tale operazione sono state analizzate le operazioni lavorative al fine di identificare i singoli fattori di rischio

Identificazione dei rischi di esposizione

Si definisce se la presenza di sorgenti di rischio identificate nella fase precedente possa comportare un rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute degli addetti. Pertanto sono stati esaminati:

- Le regole operative
- Organizzazione delle attività
- Entità delle lavorazioni svolte
- Presenza di misure di sicurezza o sistemi di prevenzione/protezione

Stima dei rischi di esposizione

È portata a termine una valutazione dei rischi di esposizione individuati in precedenza, secondo le seguenti verifiche:

- Verifica del rispetto delle norme di sicurezza e corretta applicazione delle misure aziendali di prevenzione e protezione
- Verifica di accettabilità delle condizioni di lavoro, delle modalità operative, utilizzo dei mezzi di protezioni individuali,

Al termine di quest'ultima fase operativa è possibile ottenere la stima del rischio di esposizione sulla base dei dati ottenuti. A questo punto si potrà procedere alla definizione del Programma di Prevenzione.

Come ben specificato nell'Accordo quadro europeo, la finalità della valutazione è offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato, non è invece quello di attribuire la responsabilità dello stress all'individuo.

I questionari soggettivi non hanno la funzione di identificare "il soggetto con il problema" ma consente la rilevazione anonima delle percezioni dei lavoratori che, aggregati per reparto/area, contribuiscono a identificare le condizioni su cui intervenire per eliminare, ridurre e gestire la condizione di stress al lavoro.

5.1 Misure di prevenzione

Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l'organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione attraverso la discussione e la comunicazione dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la progettazione o riprogettazione dei fattori organizzativi di disagio.

La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavorocorrelato, può comportare l'adozione di misure che possono essere collettive, individuali o entrambe introdotta sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.

Gli interventi per la riduzione dei rischi si dovranno integrare con quelle misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi.

6.1 Valutazione rischio stress lavoro-correlato

La valutazione dello stress lavoro-correlato prevede la compilazione da parte dei lavoratori di una checklist che identifica la condizione di rischio basso_medio_alto su tre indicatori.

- A. Area indicatori aziendali
- B. Area contesto del lavoro
- C. Area contenuto del lavoro

A loro volta queste tre aree sono state divise in sotto aree di indicatori così ripartite:

I. Indicatori aziendali

- i. Indici infortunistici
- ii. Assenteismo
- iii. Assenza per malattia
- iv. Ferie non godute
- v. Rotazione del personale
- vi. Cessazione rapporti di lavoro/turnover
- vii. Procedimenti/sanzioni disciplinari
- viii. Richieste visite mediche straordinarie
- ix. Segnalazioni stress lavoro
- x. Richieste giudiziarie

II. Contesto del lavoro

- i. Funzione e cultura organizzativa
- ii. Ruolo nell'ambito dell'organizzazione
- iii. Evoluzione della carriera
- iv. Autonomia decisionale/controllo del lavoro
- v. Rapporti interpersonali sul lavoro
- vi. Interfaccia casa/lavoro, conciliazione vita/lavoro

III. Contenuto del lavoro

- i. Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
- ii. Pianificazione dei compiti
- iii. Carico di lavoro/ritmo di lavoro
- iv. Orario di lavoro

A ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area. I punteggi delle tre aree sono sommati e consentono di identificare la propria posizione nella tabella dei livelli di rischio.

Area	Tabella punteggio per area
Contesto del lavoro	
Contenuto del lavoro	
Indicatori aziendali	
Totale punteggio di rischio	RISCHIO MEDIO

L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate.

Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di valutazione.

Conclusioni

Il presente documento di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato è stato redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08. È soggetto ad aggiornamento periodico ove avvengono espressivi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Datore di Lavoro.



Riferimenti legislativi

- Accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La direttiva europea (89/39/CEE) sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, rappresenta la normativa di riferimento per gli stati membri dell'Unione Europea
- D.Lgs. 345/99. Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
- D.M. 16/02/1982. Elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi
- Circolare n. 68 del 25/11/1969. Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete
- Legge 46/90. Norme per la sicurezza degli impianti, adeguamenti degli impianti elettrici e termotecnici alle attuali disposizione CEI (sostituita in parte dal nuovo L. 37/08)
- D.Lgs. 645/96. Tutela delle lavoratrici madri
- D.M. 10/03/98. Attuazione art.13 del D.Lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi
- D. Lgs. 262/00. Lavori vietati per i minori
- D.M. 02/10/00. Linee guida per le postazioni vdt
- D.P.R. 462/01. Denunce, verifiche e controlli su impianti di messa a terra e scariche atmosferiche
- D.Lgs. 151/01. Valutazione e tutela della maternità
- D.M. 388/03. Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
- Legge 123/07. Legge delega per testo unico e riforma sicurezza del lavoro
- D.Lgs. 81/08. Attuazione art. 1 della Legge 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.Lgs. 106/09. Modifica al D.Lgs. 81/08

Dr. Davide Torri Specialista in Medicina del Lavoro Medico Competente

DATI GENERALI SULL'AZIENDA

LICEO NICCOLINI PALLI Ragione Sociale:

Sede Fiscale

VIA E. ROSSI 6 Via/Piazza:

C.A.P.:

Comune: LIVORNO

Provincia:

Telefono:

Lavorazione unica o prevalente: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Medico competente Dr. Davide Torri

Via Giovannetti 26 Livorno

tel. 3389073281

CICLO PRODUTTIVO

PROFILI DI RISCHIO E PROTOCOLLO SANITARIO PER MANSIONE

Mansione: 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO < 50 AA

N. addetti: 2 Rischi lavorativi: rischio COVID19

VDT =>20 ORE/SETTIMANA ETA'>50 ANNI

Protocollo esami e visite: **ESAME ERGOVISION (60)**

> VISITA MEDICA (60) VISITA OCULISTICA (0) VISITA ORTOPEDICA (0)

Mansione: 2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO > 50 AA

rischio COVID19 N. addetti: 9 Rischi lavorativi:

VDT =>20 ORE/SETTIMANA ETA'>50 ANNI

Protocollo esami e visite: **ESAME ERGOVISION (24)**

> VISITA MEDICA (24) VISITA OCULISTICA (0) VISITA ORTOPEDICA (0)

ASSISTENTE TECNICO < 50 AA Mansione: 3

N. addetti: 1 Rischi lavorativi: rischio COVID19

Protocollo esami e visite:

VDT =>20 ORE/SETTIMANA ETA'>50 ANNI

RISCHIO LABORATORIO **ESAME ERGOVISION (60)** VISITA MEDICA (60)

VISITA OCULISTICA (0) VISITA ORTOPEDICA (0)

ASSISTENTE TECNICO > 50 AA Mansione: 4

rischio COVID19 N. addetti: 4 Rischi lavorativi:

VDT =>20 ORE/SETTIMANA ETA'>50 ANNI

RISCHIO LABORATORIO Protocollo esami e visite: **ESAME ERGOVISION (24)**

VISITA MEDICA (24) VISITA OCULISTICA (0) VISITA ORTOPEDICA (0)

Mansione: 5 **BIBLIOTECARIA > 50 AA**

N. addetti: 1 Rischi lavorativi: rischio COVID19

Protocollo esami e visite:

VDT =>20 ORE/SETTIMANA ETA'>50 ANNI

ERGONOMIA E POSTURA **ESAME ERGOVISION (24)** VISITA MEDICA (24)

VISITA OCULISTICA (0) VISITA ORTOPEDICA (0)

COLLABORATORE SCOLASTICO Mansione: 6

PANDEMIA COVID19 N. addetti: 28 Rischi lavorativi:

> MOVIMENTAZ. MANUALE CARICHI AGENTI IRRITANTI E SENSIBILIZZANTI

SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI

RISCHIO BIOLOGICO

POSTURE INCONGRUE E PROLUNGATE

Protocollo esami e visite: VISITA MEDICA (24)

> VISITA ORTOPEDICA (0) RX RACHIDE IN TOTO (0)

Asped 2000 - Relazione

Dr. Davide Torri Specialista in Medicina del Lavoro Medico Competente

Mansione: 7 DOCENTE

N. addetti: 4 Rischi lavorativi: rischio COVID19

Protocollo esami e visite: VISITA MEDICA STRAORDINARIA SU RICHIESTA (0)

Istituto Statale Istruzione Superiore Niccolini Palli Livorno

VALUTAZIONE RISCHI RIGUARDANTI LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA, PUERPERIO E ALLATTAMENTO

(secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)

ALLEGATO AL D.V.R.

ART. 28 comma 1 — D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Figure contemplate:

- COLLABORATORESCOLASTICO
- ASSISTENTEAMMINISTRATIVO
- DOCENTE
- INSEGNANTI DI SOSTEGNO

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPCM 07/09/20.
- ML circolare n.13 del 04/09/20: lavoratori fragili
- DPCM 13/10/20.
- PCM 31/08/20: verbale CTS.
- PCM 17/10/20: verbale CTS.
- Linee guida riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative 08/10/20
- MPI prot. 0001585 dell'11/09/20: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
- MPI prot. 0001896 del 19/10/20: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020.
 Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il DVR esistente ha adottato la valutazione dei rischi effettuata dall'INAIL nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".

CLASSIFICAZIONE

Secondo l'Allegato XLVI del DLgs 81/08 è classificato: coronaviridae virus di classe 2. La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione" inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3

Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale¹:

• esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta; 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

• prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).


Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

¹ Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Esito della valutazione

codice ATECO 2007	descrizione	classe di rischio
P	ISTRUZIONE	MEDIO-BASSO

Esito della valutazione

A seguito della cessazione in data 31.07.2020 della "sorveglianza sanitaria eccezionale" (ex art. 83 del decreto legge 19.05.2020, n. 34) è stata emanata la "Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Settembre 2020 n. 13" La circolare del 4 Settembre 2020:

- Ribadisce l'importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all'opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell'andamento epidemiologico del contesto territoriale;
- definisce il concetto di "fragilità" che va individuata "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico";
- chiarisce che non può incardinarsi alcun automatismo tra l'età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all'età va sempre preso in considerazione "congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio";
- specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l'esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c)

del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria da consegnare al medico competente in occasione della visita medica;

- specifica che nel caso in cui non sia stato nominato il medico competente c'è la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l'INAIL e le aziende sanitarie locali, nonché i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università. Resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell'ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (smart-working);
- all'esito della visita medica il medico competente esprime il giudizio di idoneità "fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative";
- le visite mediche possono essere ripetute per modificare eventualmente il giudizio di idoneità alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
- richiama l'opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08 in considerazione dell'andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dell'OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica, il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d'aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani. La programmazione delle visite dovrà evitare inutili e prolungate attese per scongiurare assembramenti e prevedere in ogni caso l'utilizzo costante di mascherina. Viene ribadito che in alcuni casi, in base alla situazione epidemiologica provinciale o regionale, possa essere ancora differita l'esecuzione delle visite mediche periodiche e delle visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro e resta intesa la massima cautela nell'esecuzione di esami strumentali che possano esporre al contagio da SARS- CoV-2 (quali ad esempio le spirometrie o i controlli dell'aria espirata con etilometro), qualora non possano eseguirsi in ambienti idonei e con adeguati DPI.

<u>Gravidanza e allattamento</u>

La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE)

2019/1833 della Commissione" inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. Alla luce di quanto appena esposto e considerato che:

_

- in ambito scolastico, pur applicando tutte le possibili misure di prevenzione e protezione ai fini del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV2, permane comunque il rischio potenziale e "residuo" di contagio,
- le informazioni certe riguardo la possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV2 dalla madre al feto o attraverso il latte materno sono ancora scarse e necessitano di ulteriori studi,

per tutto il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, per i seguenti gruppi omogenei di lavoratori:

- "PERSONALE EDUCATIVO, COLLABORATORE SCOLASTICO" si ritiene che l'attività lavorativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento perché in caso di infezione da SARS-CoV2 l'effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino.
- "ALUNNE-LAVORATRICI" si ritiene che l'attività educativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento perché in caso di infezione da SARS-CoV2 l'effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino.
- "DIRIGENTI e ADDETTI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA" dovrà essere valutata di volta in volta la compatibilità dell'attività lavorativa rispetto all'esposizione al rischio di contagio da SARS-CoV2.

Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque che "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Allo scopo di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, secondo quanto espresso dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/09 e s.m.i, è stato utilizzato come riferimento normativo il D.Lgs. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legga 8 marzo 2000, n .53" (G.U. del 26 aprile 2001 n. 96).

Inoltre, secondo quanto esplicitamente espresso dall'art. 13 del D.Lgs.151/01, sono state altresì considerate le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti "la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).

La tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato e alle lavoratrici che hanno ricevuto in adozione o in affidamento bambini, fino al compimento di sette anni di età.

La lavoratrice, dopo aver comunicato il proprio stato al datore di lavoro, può essere:

- -impiegata in altre mansioni (che non presentano rischi) per tutto il periodo di divieto e, qualora siano mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta e alla qualifica originale;
- -allontanata immediatamente dalla mansione nel caso in cui non possano essere modificate temporaneamente l'orario di lavoro e/o le condizioni oppure non venga trovata mansione sostitutiva non a rischio. Il datore di lavoro dovrà, così, dare contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, territorialmente competente, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Qualora la lavoratrice venga spostata in mansione non a rischio oppure svolga mansioni non a rischio, questa ha la facoltà di utilizzare il normale congedo di maternità (2 mesi prima del parto e 3 post-parto) oppure di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4). (flessibilità del congedo di maternità art. 20 D.Lgs. 151/01), oppure (Legge di bilancio 2019) potrà continuare l'attività lavorativa fino al 9° mese di gravidanza per poter stare poi in maternità per 5 mesi dopo il parto (0+5)

Negli ultimi due casi (maternità 1+4 oppure 0+5) la lavoratrice dovrà attivare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie del medico specialista (medico ostetrico- ginecologo) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Dove sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitatile solo se entrambe le attestazioni mediche (quella del medico specialista e quella del medico competente dell'azienda) indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere da parte della lavoratrice.

Ove, invece, non è presente la sorveglianza sanitaria da parte di medico competente il ginecologo attesterà il buon andamento della gestazione ed il datore di lavoro (direttamente sotto la propria responsabilità) che la mansione della lavoratrice non è compresa tra i lavori vietati.

La comunicazione va inviata all'INPS e per conoscenza al SPSAL, dell'ASL di competenza per il luogo di lavoro, per le eventuali verifiche del caso.

PRESENZA DI PERSONALE FEMMINILE IN ETA' FERTILE



ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

secondo il D.Lgs. 151/01 tenendo conto dei lavori vietati (allegato A, B art. 7) e dei lavori per i quali è necessario eseguire una valutazione approfondita del rischio (all. C art. 11)



DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SI AVRANNO QUESTE DUE PROBABILITA':



la lavoratrice esegue un lavoro
NON A RISCHIO per gravidanza e puerperio

HIO per gravidanza e puer

la lavoratrice continuerà a svolgere il lavoro non a rischio



la lavoratrice esegue un lavoro
A RISCHIO per gravidanza e puerperio



il datore di lavoro consulta la valutazione del rischio per verificare la presenza di mansioni alternative



C'è la possibilità di spostare di mansione la lavoratrice (il datore di lavoro ha individuato un lavoro non rischioso per la gravidanza ed il puerperio)

In caso di gravidanza: la donna continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto).

Nel caso del puerperio/allattamento (dopo i 3 mesi e fino ai 7 dopo il parto): può tornare al lavoro o chiedere il periodo di astensione facoltativa



NON c'è la possibilità di spostare di mansione la lavoratrice

In caso di gravidanza: il datore di lavoro rilascerà una dichiarazione di lavoro a rischio alla lavoratrice, la quale chiederà l'autorizzazione alla DPL di astensione anticipata dal lavoro a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 dopo il parto).

Nel caso del puerperio/allattamento (dopo i 3 mesi e fino ai 7 dopo il parto): il datore di lavoro rilascerà una dichiarazione di lavoro a rischio alla lavoratrice, la quale chiederà l'autorizzazione alla DPL di astensione posticipata dal lavoro a rischio per il puerperio cioè fino a 7 mesi dopo il parto.

Dopodiché potrà tornare al lavoro o chiedere il periodo di astensione facoltativa.

DESCRIZIONE DEI RISCHI PER GRAVIDANZA/PUERPERIO/ALLATTAMENTO PER MANSIONI CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

Α

Mansione: COLLABORATORE SCOLASTICO

RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE

Rischio: postura eretta prolungata (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G)

Rischio: uso detergenti chimici (D.Lgs. 151/2001 - All. C- lett. A punto 3 a) e b)) per pulizia locali

(quando previsto)

Rischio: movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A- punto 1B)

Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E)

Rischio: posizioni faticose o incongrue (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. G)

Rischio: aiuto a disabili fisici: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (D.Lgs. 151/2001- All. A)

Rischio: colpi, urti

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto(tuttiirischisopraccitati):in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

<u>puerperio e post-parto (chimico ** e biologico)</u>: tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

^{**} da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e dalla frequenza e durata dell'uso

RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE

Rischio: lavoro al VDT (posizione fissa-seduta, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza) (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G)

Rischio: posizioni incongrue per prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte

Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E)

Rischio: Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A – punto 1b)

Rischio: rischio chimico (sostituzione toner)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

Adottando appropriate misure (vedi misure sotto elencate) la mansione non risulta incompatibile con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento.

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

Alternanza postura eretta con seduta e viceversa: divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro.

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg

Divieto in gravidanza uso di scale e simili

Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer:

Concorderanno pause maggiori e più frequenti.

Divieto sostituzione toner

Rispetto rigoroso delle procedure di sicurezza anti-contagio:

- distanziamento
- uso della mascherina
- igienizzazione mani
- aerazione dei locali ecc.

-C- Mansione : DOCENTE

-C.1
Mansione: DOCENTE SCUOLA PRIMARIA e SEC. 1° GRADO RISCHI CONNESSI

ALLA MANSIONE

Rischio: stress correlato al lavoro

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE C.1.

pre-parto(tuttiirischisopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

<u>puerperioe post-parto (biologico)</u>: tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

Mansione: INSEGNANTI DI SOSTEGNO (da valutare a seconda dei casi concreti)

RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE

Rischio: biologico (infezioni) nell'assistenza (All. B lett. A punto 1b)

Rischio: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (All. C lett. A punto 1b) Rischio: aggressioni

involontarie (urti, colpi, cadute): nel caso di disabili psichici Rischio: stress correlato al lavoro

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE C.2.

pre-parto(tuttii rischi sopra citati):in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

<u>puerperioe post-parto (biologico)</u>: tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

-C.2-

RISCHI VALIDI PER TUTTE LE MANSIONI, IN QUANTO LEGATI ALLE CONDIZIONI INDIVIDUALI E ALLO STATO DI SALUTE PERSONALE

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso lo Spsal per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.
- Pendolarismo: Dalle Linee Direttici CEE 92/85 si legge "che gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi ed infortuni. Tali rischi possono essere significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Per attuare un eventuale periodo di astensione obbligatoria verrà valutato caso per caso, considerando la distanza tra casa e lavoro (indicativamente da sconsigliare oltre 100 Km tra andata e ritorno), il tempo di percorrenza (indicativamente da sconsigliare oltre due ore complessive tra andata e ritorno) e le caratteristiche del percorso (es. strade di montagna, condizioni metereologiche sfavorevoli, etc.).

In linea di massima viene consigliato l'anticipo dell'astensione di un mese se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza, mentre viene caldeggiato tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi sopra individuati.

Livorno 31 agosto 2021

Dirigente Scolastico

RSPP

Alfouro Fossion

RLS

Medico Compente

I.S.I.S. "Niccolini Palli" Via Rossi n. 6 **57125 LIVORNO (LI)**

DEI

	PIANO DI SICUREZZA COVID-19 ALLEGATO AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE D RISCHI
LUOGO e DATA:	Livorno, 31/08/2021
REVISIONE:	A.S. 2021/2022
MOTIVAZIONE:	Aggiornamento
	IL DATORE DI LAVORO
	(Arch. Ph.D. Alessia Bianco) in collaborazione con
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Alfonso Tassoni)
	IL MEDICO COMPETENTE
	(Dott. Davide Torri)
	per consultazione
	IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

(Prof. Bruno Terreni)

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

DATI AZIENDA:

Ragione sociale: I.S.I.S. "Niccolini Palli"
Datore di lavoro: Arch. Pd.D. Alessia Bianco

Indirizzo Via Rossi n. 6 Città: Livorno

RESPONSABILI

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza:

Nome e Cognome: Prof. Bruno Terreni

Qualifica: Docente

Responsabile servizio PP:

Nome e Cognome: Alfonso Tassoni
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via Titta Ruffo 9

CAP: 56017

Città: San Giuliano terme

Telefono / Fax: 335.5458346

Indirizzo e-mail: rspp.tassoni@gmail.com

Medico Competente:

Nome e Cognome: Dott. Davide Torri
Qualifica: Medico del Lavoro

ANALISI E VALUTAZIONE

Probabilità di esposizione

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati all'organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

Nel presente documento sono descritte, in considerazione degli elementi di rischio individuati, le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione per contrastare la diffusione del virus COVID-19, come da "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021, allegato all'Ord. Min. Salute del 21 maggio 2021, e come da "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" emanate dalla Conferenza delle Regioni il 28 maggio 2021, allegate all'Ord. Min. Salute del 29 maggio 2021.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i e in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";.
- l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni;
- la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19"

- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";
- l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";
- il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;
- il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative intutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- Le Circolari del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915, del 22 maggio 2020, n. 17644, del 12 aprile 2021, n. 15127, ell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- Il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;
- Il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
- il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; nr. 5443 del 22\02\2020
- il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
- il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";
- La nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
- II PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14 Agosto 2021 n. 21;
- il Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" e la conseguente nota esplicativa prot 900 del 18 Agosto 2021-
- Le Ordinanze Regione Toscana
- IL DVR esistente e i suoi successivi aggiornamenti;

ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

PIANO DI SICUREZZA COVID-19

- ORGANIZZAZIONE GENERALE

- Comitato aziendale
- Riapertura dopo l'emergenza COVID-19
- Organizzazione del lavoro
- Modalità d'ingresso dei lavoratori in azienda
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
- Presidio sanitario aziendale COVID-19
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria

- LUOGHI DI LAVORO

- Accessi
- Locali per il presidio sanitario COVID-19
- Percorsi pedonali
- Servizi igienici
- Refettori
- Spogliatoi
- Uffici
- Modalità d'accesso dei fornitori esterni
- Impianti

- PROCESSI SCOLASTIVI

- Lavoratori
- Alunni

PRESCRIZIONI COVID-19

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Comitato aziendale
Riapertura dopo l'emergenza COVID-19
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori in azienda
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario aziendale COVID-19
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Informazione e formazione
Sorveglianza sanitaria

Comitato aziendale

Costituzione del Comitato Aziendale o Territoriale - È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, suggerisce l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Organizzazione del lavoro

Gruppi di lavoro - E' assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Orari di lavoro differenziati - L'articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

Uso del lavoro agile e da remoto - E' utilizzato il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Esso sarà utilizzato anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Modalità d'ingresso dei lavoratori in azienda

Come previsto dal D.L 111 del 06/08/2021, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Attività Amministrative - Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

Orari di ingresso/uscita scaglionati - Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati e con percorsi differenziati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Controllo della temperatura corporea - Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche, ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri nel plesso scolastico - Tutte le persone che si trovano, a qualsiasi titolo, in azienda devono attenersi alle indicazioni del Protocollo e adottare comportamenti responsabilmente cauti.

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. Con l'ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

In particolare le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno

rispetto della disciplina sulla privacy vigente ed eventuali dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

Nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy, per l'attività di misurazione della temperatura sono previste le seguenti operazioni:

- si rileva la temperatura senza registrare il dato acquisito;
- qualora si impedisca l'accesso ai locali aziendali a causa del superamento della soglia della temperatura, sarà necessario identificare il lavoratore e registrare la temperatura fornendo a quest'ultimo l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Modalità d'accesso dei fornitori esterni

L'autorizzazione all'accesso del fornitore in azienda è consentita con l'applicazione delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc) - E' ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

Informazione - All'accesso in azienda si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni al trasportatore sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in azienda ed in particolare:

- si richiede al fornitore la conferma di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni sulle disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- si informa il fornitore della preclusione dell'accesso se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- si richiede al fornitore di rimanere a bordo del proprio mezzo, di non accedere agli uffici e di attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti nelle necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico e qualora ciò non sia possibile indossare la mascherina;
- si informa il fornitore sui percorsi e le zone di scarico dei materiali individuate in azienda al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, sulla disponibilità e collocazione di servizi igienici dedicati e sul divieto di utilizzo di quelli del personale.

Il fornitore è informato delle suddette indicazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci a mantenere il distanziamento, consegnando al fornitore e affiggendo all'accesso dell'azienda appositi depliants informativi.

Informazioni all'impresa appaltatrice - L'azienda è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica

Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente), in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

Le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno tre volte al giorno nel periodo di apertura della sede scolastica ed ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità di farlo, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Pulizia degli ambienti in caso di presenza di persone con positività al virus :

In caso di confermata positività al virus, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia. Se operata dal personale scolastico addetto, si provvede a chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 e si attua la sanificazione degli ambienti nel rispetto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 di cui si riporta un estratto:

"PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI COVID"

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse - Viene garantita la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono

definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Presidio sanitario aziendale COVID-19

Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze aziendale gli addetti al primo soccorso svolgono il **presidio sanitario** per le attività di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra cui la misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di una persona sintomatica collaborando con il datore di lavoro.

Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2 o FFP3, guanti, visiere).

Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.

Per la gestione dei casi sintomatici all'interno delle scuole, facciamo riferimento alle indicazioni della Regione Toscana OPGR n.47 del 13/05/2021 in cui si prevedono una serie di scenari possibili con le relative indicazioni per la gestione di ogni situazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.


In ogni plesso scolastico è stato individuato un apposito locale per l'isolamento della persona o bambino che presenta sintomi.


Nel caso che debba essere isolato un alunno di alunno, questo sarà dotato di mascherina chirurgica.


La persona destinata a intrattenere il bambino in attesa dell'arrivo dei genitori sarà dotata dei seguenti dpi:

Addetto alla stanza di isolamento di COVID sospetto Visiera Leggera + mascherina FFP2 UNI EN 149 (nell'impossibilità di reperimento si potrà far uso della mascherina KN95), camice monouso. Sarà favorita l'areazione costante del locale mediate attraverso l'apertura della finestra.

La procedura di intervento in caso di alunno/personale sintomatico è riassunta negli schemi seguenti:







Caso di persona positiva a COVID-19

In caso un lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali attività necessarie sono di seguito riportate.

Definizione dei contatti stretti - L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore informa immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Pulizia e sanificazione - Le attività non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Procedura di reintegro - La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori e gli alunni sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Informazione e formazione

Spostamenti interni e riunioni - Gli spostamenti all'interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del protocollo.

Non sono consentite le riunioni in presenza e laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.

Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza - Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. E' effettuata la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Deroga per esami in presenza - Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Sorveglianza sanitaria

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono essere coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano effettuare le visite mirate a individuare particolari fragilità.

Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, nella condizione di 'lavoratori fragili', possono richiedere una visita medica.

LUOGHI DI LAVORO

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Accessi

Locali per il presidio sanitario COVID-19

Percorsi pedonali

Servizi igienici

Refettori

Spogliatoi

Uffici

Modalità d'accesso dei fornitori esterni

Impianti

Accessi

Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto ove non devono sostare le persone.

Informazione - Agli accessi di ingresso all'azienda sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate in azienda per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Misure igieniche - In prossimità degli accessi sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione.

SEGNALETICA:



Locali per il presidio sanitario COVID-19

In prossimità dell'accesso all'azienda è disponibile un locale per l'eventuale isolamento di un caso sospetto, dotato di cassetta con mascherine di contenimento. Il locale è immediatamente sanificato dopo l'uscita della persona sintomatica.

SEGNALETICA:



Percorsi pedonali

Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli spostamenti in azienda e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati, se possibile, percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:



Servizi igienici

Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli dedicati ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all'interno e nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano. E' fatto divieto al personale esterno all'azienda dell'uso dei servizi igienici dedicati ai lavoratori.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate

sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.

SEGNALETICA:



Refettori

Gestione degli spazi - Il numero e la dislocazione dei posti a sedere nei refettori garantisce la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano. E' ridotto, compatibilmente con i tempi necessari di fruizione del refettorio, il tempo di sosta all'interno. Se possibile, i refettori hanno porte di entrata e di uscita distinte.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione, sono collocati, inoltre, nel refettorio dispenser con detergenti per la pulizia dei tavoli. Nei refettori è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è garantita e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione giornaliera dei locali. E' assicurata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui i posti a sedere, disposti secondo l'indicazione precedente, non fossero sufficienti per tutti i lavoratori è organizzata una turnazione per la fruizione del servizio.

SEGNALETICA:



Spogliatoi

Organizzazione degli spazi - Gli spazi e la sanificazione degli spogliatoi sono organizzati per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. La dimensione degli spogliatoi garantisce la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano. E' ridotto, compatibilmente con i tempi necessari di fruizione dello spogliatoio, il tempo di sosta all'interno. Se possibile, gli spogliatoi hanno porte di entrata e di uscita distinte. Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, non sono utilizzati gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono collocati dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli spogliatoi è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.

Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui gli spazi degli spogliatoi non fossero sufficienti per tutti i lavoratori è organizzata una turnazione per la fruizione del servizio.

SEGNALETICA:



Uffici

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la distanza di sicurezza.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli uffici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

SEGNALETICA:



Modalità d'accesso dei fornitori esterni

L'autorizzazione all'accesso del fornitore in azienda è consentita con l'applicazione delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc) - E' ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

Informazione - All'accesso in azienda si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni al trasportatore sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in azienda ed in particolare:

- si richiede al fornitore la conferma di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni sulle disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- si informa il fornitore della preclusione dell'accesso se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS:
- si richiede al fornitore di rimanere a bordo del proprio mezzo, di non accedere agli uffici e di attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti nelle necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico e qualora ciò non sia possibile indossare la mascherina;
- si informa il fornitore sui percorsi e le zone di scarico dei materiali individuate in azienda al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, sulla disponibilità e collocazione di servizi igienici dedicati e sul divieto di utilizzo di quelli del personale.

Il fornitore è informato delle suddette indicazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci a mantenere il distanziamento, consegnando al fornitore e affiggendo all'accesso dell'azienda appositi depliants informativi.

Informazioni all'impresa appaltatrice - L'azienda è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Impianti

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia giornaliera e

sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto, dei quadri, degli interruttori, delle tastiere, delle saracinesche, degli organi di manovra in genere posizionati nell'ambiente di lavoro e usati in modo promiscuo. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori igienizzano le mani prima e dopo le manovre.

SEGNALETICA:



AMBIENTE SCOLASTICO

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Lavoratori e Studenti

Lavoratori e Studenti

Dispositivi di protezione individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale. E' obbligatorio quindi per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

Da parte degli studenti, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina per la protezione delle vie respiratorie, preferibilmente di tipo chirurgico (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento) (come da indicazione Piano Scuola 2021/22) salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Per chiarezza si riporta il seguente parere indicato dal Ministero dell'Istruzione nella Nota Tecnica del 13/08/2021 al D.L. 111/2021:

"3a) L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 20208).

Le mascherine inoltre, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i seguenti idonei DPI:

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina

chirurgica, come normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1)

Caratteristiche mascherine: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019.

Utilizzo guanti monouso : marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016

Dispositivi di protezione individuale oltre a quelli già previsti nel DVR:

- 1) Insegnante, personale di segreteria e collaboratori scolastici durante l'attività di sorveglianza : mascherina chirurgica;
- 2) Insegnante di sostegno: mascherina FFP2; solo per i casi in cui non è possibile mantenere la distanza di 1 mt dagli studenti che non possono indossare mascherina, Visiera Leggera + mascherina FFP2 e a seconda dei casi guanti monouso, camice monouso;
- 3) **Personale addetto alle pulizie ordinarie**: Visiera Leggera + mascherina chirurgica UNI EN 14683, guanti monouso, camice monouso.
- 4) Personale addetto alle pulizie di ambienti dove abbiano soggiornato casi COVID positivi: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe (circolare del Ministro della Salute 0005443-22/02/2020);
- 5) Addetto alla stanza di isolamento di COVID sospetto Visiera Leggera + mascherina FFP2 UNI EN 149 (nell'impossibilità di reperimento si potrà far uso della mascherina KN95), camice monouso.
- 6) Personale sia docente che ATA con dimostrata fragilità : mascherina FFP2

La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili è quella indicata nel Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 del 18/05/2020:

"Per quelle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), si raccomanda il conferimento di mascherine e guanti monouso con tali rifiuti."

"Si raccomanda, in ogni caso, di predisporre regole e procedure opportune per indicare ai lavoratori di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più soggetti.

La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e guanti monouso utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a disposizione dal datore di lavoro."

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche, in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in azienda sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.

Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli uffici e agli spazi comuni è contingentato (viene calcolata la presenza di massimo una persona ogni 4.27 mq espresso dal corpo ellisse che occupa una persona e della distanza di 1 metro tra le persone attorno), con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

È garantita ed effettuata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di tutti gli ambienti scolastici, delle tastiere, dei distributori di bevande e snack, dei monitor, delle tastiere del mouse, delle stampanti e di ogni altra dotazione tecnologica anche al fine di lasciare luoghi idonei al deposito degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche sanitarie.

SCUOLA

Gli spazi didattici di seguito analizzati, tenendo conto dei diversi ordini di scuola, sono le aule ordinarie, i laboratori e le aule attrezzate, la palestra e la refezione scolastica. A parte verranno considerati gli spazi comuni non didattici in senso stretto, quali gli atri e i corridoi.

A) Aule didattiche ordinarie

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è individuato il numero massimo di allievi e il numero massimo di banchi attraverso la predisposizione di tavole grafiche in scala nelle quali è rappresentato il Lay Out dell'aula con le misure di distanziamento previste dal CTS tra le rime buccali dei ragazzi e tra i ragazzi e l'insegnante, e in conformità delle disposizioni della Regione Toscana. Tale rappresentazione individua la massima capienza dell'aula. In ogni aula sono attuate le seguenti indicazioni:

- E' affisso in corrispondenza della porta di ingresso il numero massimo di persone che può contenere l'aula distinto per di ragazzi e insegnati;
- gli arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) sono ridotti al minimo indispensabile, anche per un problema di pulizia e disinfezione dell'aula più facile ed efficace;
- sono segnati sul pavimento la posizione corretta dei posti occupati dagli alunni e dai docenti o dei banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);
- sono rimossi provvisoriamente eventuali banchi doppi, che, non potendo essere utilizzati in entrambe le postazioni, costituiscono un inutile ingombro di spazio e riducono sensibilmente la capienza dell'aula;
- ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti e indicazioni sulla corretta igiene delle mani, bobina di carta assorbente, cestini per fazzoletti di carta.;
- dove necessario e possibile, gli appendiabiti saranno posti esternamente all'aula e con eventuale distanziamento dei ganci.
- ogni insegnante, assicura a inizio e fine lezione, la igienizzazione della propria postazione, composta di tastiera, schermo, mouse, tavolo e seduta con gli appositi prodotti messi a sua disposizione (soluzione di etanolo al 70%, bobina di carta).

B) Laboratori e aule attrezzate

Nei laboratori e aule attrezzate dove non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle

attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, elettronici, ecc.) si attua il principio del distanziamento fisico mediante l'indicazione delle postazioni fisse che possono essere utilizzate e l'indicazione di divieto di utilizzo delle postazioni che non rispettano il distanziamento previsto di almeno 1 m. Tali indicazioni vengono segnalate mediante adesivi sui banchi o a terra in corrispondenza della postazione medesima.

Anche in questo caso è stato realizzato il Lay Out del laboratorio dove sono rappresentati i banchi, macchine, attrezzature e le relative postazioni ammesse e postazioni non utilizzabili ai fini del distanziamento.

La stessa valutazione è stata fatta per il personale docente in modo che possa mantenere almeno 2 m di distanza dall'allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi).

In ogni laboratorio saranno attuate le seguenti indicazioni:

- saranno esposti all'esterno del laboratorio o dell'aula attrezzata un cartello indicante la sua massima capienza;
- il laboratorio e le attrezzature utilizzate saranno igienizzate prima dell'accesso di nuove classi;
- ogni laboratorio e aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che del personale.

C) Palestra

Per le attività di attività motoria, deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche individuali la cui intensità consenta il mantenimento della mascherina, strettamente consigliato, quando esercitate in locali interni.

Si distinguono le seguenti indicazioni per le attività all'aperto e per le attività che si volgono nelle palestre scolastiche:

- 1. nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
- 2. in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Nelle attività all'aperto in zona bianca è possibile non utilizzare la mascherina.

In questa fase della pandemia, si prevede il NON UTILIZZO dei locali spogliatoi.

I ragazzi provvederanno a cambiarsi le scarpe comuni con scarpe da ginnastica esclusivamente dedicate, in classe o in prossimità della palestra.

Nella Palestra saranno attuate le seguenti indicazioni:

- si espone all'esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di ragazzi che vi possono operare contemporaneamente;
- si attuata la igienizzazione della palestra e delle attrezzature utilizzate prima dell'accesso di nuove classi;
- durante la stagione favorevole sarà privilegiata l'attività motoria all'esterno;
- la palestra è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che del personale.

Solo in zona BIANCA sarà possibile l'utilizzo della palestra e altri locali scolastici ad essa annessi, al termine dell'orario scolastico, in concessione a Società sportive o Associazioni, previa sottoscrizione di uno specifico accordo con il concessionario, nel quale si regola esplicitamente gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola. Le attività da parte di soggetti esterni saranno sospese in caso di ingresso in zona gialla o arancio fino al rientro in zona bianca.

D) Refezione scolastica

Nelle scuole dove rimangono disponibili i locali mensa, questi, possono essere utilizzati solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. In tal caso il locale mensa viene utilizzato come indicato nel corrispondente Lay Out indicante i posti utilizzabili per ogni tavolo e il distanziamento tra tavoli. Il Lay Out individua il numero massimo di allievi che possono utilizzare contemporaneamente il locale. Dove necessario vengono effettuati due o più turni di refezione, prevedendo la pulizia e igienizzazione del locale e degli arredi tra un turno e l'altro.

Quando questa modalità non è percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità dell'utenza, l'Ente locale con l'istituzione scolastica e con la ditta concessionaria del servizio, ha previsto l'erogazione del pasto all'interno dell'aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso, nel rispetto delle indicazioni operative della REGIONE TOSCANA.

Il personale servente è obbligato all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

SPAZI COMUNI NON DIDATTICI

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all'edificio scolastico non deputati espressamente alla didattica, quali l'ingresso, l'atrio, i corridoi, l'area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.

A) Ricreazione

Per la ricreazione è preferibile utilizzare spazi esterni all'edificio. In caso di condizioni metereologiche avverse si potranno utilizzare gli ambienti interni previo contingentamento, ovvero, utilizzando a rotazione su base giornaliera dello spazio corridoio antistante l'aula o l'atrio. Tale utilizzo deve rispettare il criterio di esclusività dello spazio utilizzato in riferimento al gruppo classe nonché lo stazionamento di breve durata (massimo 15 minuti) utilizzando la mascherina e il distanziamento.

Durante la ricreazione negli spazi dedicati è favorito il necessario ricambio dell'aria. Indicazioni:

- per la ricreazione effettuata all'interno, preferibilmente sono assegnati permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di classi o in carenza di spazio è attuata una rotazione a cadenza giornaliera;
- in caso di difficoltà a reperire spazi interni utilizzabili e ferma restando la priorità dell'utilizzo di spazi esterni, si valuta la possibilità di effettuare la ricreazione in tempi diversi.

B) Sala insegnanti

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di presone presenti contemporaneamente viene calcolato empiricamente nella misura di ¼ della superficie lorda (complessiva) della sala (in mq). Si prevede la permanenza all'interno del locale per il tempo strettamente necessario. A tale scopo saranno eliminate le sedute e le postazioni fisse.

E' bene esporre all'esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza. Resta confermata anche per la sala insegnanti l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'arieggiamento frequente dell'ambiente (almeno 5 minuti ogni ora) e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

E' predisposto il registro degli accessi per la tracciabilità dei contatti all'interno della sala insegnanti con l'indicazione del nome, cognome, ora di ingresso e ora di uscita.

C) Servizi igienici

I servizi igienici sono sottoposti a pulizia tre volte al giorno nelle scuole a tempo parziale e 4 volte al giorno nelle scuole a tempo pieno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette e su tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria).

L'accesso al locale antibagno viene consentito a un bambino per volta, ed è predisposto nel corridoio il punto di attesa a pavimento a 100 cm dalla porta.

I servizi igienici sono dotati di dispenser di sapone e salviette o carta.

D) Aree di distribuzione di bevande e snack

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

ELENCO DEI SEGNALI

Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19




VIETATO L'ACCESSO A PERSONE CON SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI



EVITARE IL CONTATTO



RESTARE A CASA SE MALATI



DISTANZIARSI DI ALMENO UN METRO





DISINFETTARSI LE MANI



ATTENZIONE RISCHIO BIOLOGICO





INDOSSARE LA MASCHERINA



STARNUTIRE NELLA PIEGA DEL GOMITO



LAVARSI SPESSO LE MANI





PULIRE ADEGUATAMENTE LE MANI

CONCLUSIONI GENERALI

Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il possibile contagio SARS-CoV-2 nell'ambiente di lavoro. Il piano integra e aggiorna il documento della sicurezza già presente in azienda.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI	2
RESPONSABILI	3
ANALISI E VALUTAZIONE	4
ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI	6
PRESCRIZIONI COVID-19	7
ORGANIZZAZIONE GENERALE	7
Comitato aziendale	7
Organizzazione del lavoro	7
Modalità d'ingresso dei lavoratori in azienda	8
Modalità d'accesso dei fornitori esterni	9
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica	9
Presidio sanitario aziendale COVID-19	11
Gestione di una persona sintomatica	11
Caso di persona positiva a COVID-19	15
Informazione e formazione	15
Sorveglianza sanitaria	16
LUOGHI DI LAVORO	17
Accessi	17
Locali per il presidio sanitario COVID-19	18
Percorsi pedonali	18
Servizi igienici	18
Refettori	19
Spogliatoi	20
Uffici	20
Modalità d'accesso dei fornitori esterni	21
Impianti	21
AMBIENTE SCOLASTICO	22
Lavoratori e Studenti	22
GESTIONE SPAZI COMUNI	24
ELENCO DEI SEGNALI	28
CONCLUSIONI GENERALI	38

Livorno, 31/08/2021

Firma

I.S.I.S. "Niccolini Palli" Via Rossi n. 6 57125 LIVORNO (LI)

PIANO DI SICUREZZA COVID 19

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO MISURE, PROCEDURE e ISTRUZIONI OPERATIVE

(Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi)

ATTIVITA'
SCUOLA

LUOGO e DATA: Livorno, 31/08/2021

REVISIONE: ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022

MOTIVAZIONE: Aggiornamento

(Arch. Ph.D. Alessia Bianco)

IL DATORE DI LAVORO

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Ing. Alfonso Tassoni)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Davide Torri)
per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Prof. Bruno Terreni)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

DATI AZIENDA:

Ragione sociale: I.S.I.S. "Niccolini Palli"
Datore di lavoro: Arch. Pd.D. Alessia Bianco

Indirizzo Via Rossi n. 6

CAP: **57125**

Città: Livorno (LI)

Telefono / Fax: Indirizzo e-mail: Codice Fiscale:

RESPONSABILI

Responsabile servizio PP:

Nome e Cognome: Ing. Alfonso Tassoni

Qualifica: Esperto

Indirizzo: Via Titta Ruffo 9

CAP: 56017

Città: San Giuliano Terme (PI)

Telefono / Fax: 335.5458346

Indirizzo e-mail: rspp.tassoni@gmail.com
Codice Fiscale: TSSLNS65S24D086H

Partita IVA: **01418260509**

Medico Competente:

Nome e Cognome: Dott. Davide Torri
Qualifica: Medico del lavoro

CAP: Città:

Indirizzo:

Telefono / Fax:

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di analisi e valutazione che seguono contengono le diverse misure, procedure e istruzioni operative adottate per contrastare la diffusione del contagio nell'attività lavorativa.

L'analisi e valutazione ha considerato le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo governative recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo sono, sulla base dell'analisi e valutazione fatta nel presente documento, eventualmente integrate con misure, procedure e istruzioni operative di efficacia superiore.

Questo documento di analisi e valutazione è uno strumento sintetico e immediato per l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento per la ripresa dell'attività economica compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

INFORMAZIONE

SCHEDA N.1

Informazione per mansione e contesto lavorativo

OBIETTIVO: Informazione ai lavoratori per prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio in azienda.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

- Informazione ai lavoratori adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI.
- Informazione ai lavoratori riferita all'uso della mascherina chirurgica, che per i rischi presenti nella mansione specifica, sono già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

SCHEDA N.2

Temperatura corporea

OBIETTIVO: Non consentire l'accesso ai luoghi di lavoro di personale che ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.

Prima dell'accesso al luogo di lavoro il personale è sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Alla persona con temperatura corporea superiore a 37,5°C è precluso l'accesso, viene isolata e dotata d mascherina chirurgica (ove ne fosse sprovvista).
Il personale è avvisato che con temperatura corporea superiore a 37,5°C non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede e di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

SCHEDA N.3

Accesso

OBIETTIVO: Preclusione dell'accesso in azienda a chi ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Informazione al personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

SCHEDA N.4

Riammissione al lavoro dopo l'infezione da SARS-CoV-2/COVID-19

OBIETTIVO: Riammissione al lavoro di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

	E' avvenuta la riammissione al lavoro secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).
	I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno sono stati riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
\boxtimes	Il datore di lavoro ha fornito la massima collaborazione all'autorità sanitaria competente, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, attraverso l'esecuzione del tampone per i lavoratori.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

SCHEDA N.5

Ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni

OBIETTIVO: Procedure di ingresso, transito e uscita per ridurre le occasioni di contatto dei fornitori esterni con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

	Sono state definite modalità, percorsi e tempistiche predefinite, nelle procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni.
\boxtimes	La gestione dell'ingresso, transito e uscita dei fornitori avviene con personale nominato, informato e formato sull'applicazione delle misure di contenimento.
\boxtimes	Delimitazione dei percorsi d'ingresso, transito e uscita per i fornitori da quelli del personale in forza nei reparti e uffici coinvolti.

SCHEDA N.6

Visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc)

OBIETTIVO: Riduzione dell'accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc).

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	L'ingresso di visitatori esterni (imprese di pulizie, manutenzione) è concesso solo se necessario.
\sim	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

I visitatori esterni rispettano tutte le regole aziendali, comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.


SCHEDA N.7

Imprese appaltatrici

OBIETTIVO: Le imprese appaltatrici che operano nello stesso sito produttivo rispettano le disposizioni anticontagio adottate dall'azienda.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	Le	imprese	appaltatrici	sono	informate	sui	contenuti	del	protocollo	di	regolamentazione	aziendale	sulle
	mi	sure antid	contagio ado	ttate.									



SCHEDA N.8

Persona positiva a COVID-19: imprese appaltatrici

OBIETTIVO: Individuazione di eventuali contatti stretti di lavoratori dipendenti risultati positivi al tampone COVID-19 di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza).

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

L'appaltatore informa immediatamente il committente ed entrambi collaborano con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, all'individuazione di eventuali contatti stretti del lavoratore risultato positivo al tampone COVID-19.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

SCHEDA N.9

Locali, postazioni di lavoro e aree comuni

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago aziendali.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

	L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
	Il personale addetto alla pulizia giornaliera provvede anche alla sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
	Le postazioni di lavoro sono pulite e sanificate dal lavoratore a fine turno con le attrezzature, i detergenti e i disinfettanti messi a disposizione.
	I filtri, le prese e le griglie di ventilazione degli impianti di condizionamento sono regolarmente lavati con acqua e sapone e disinfettati.
\boxtimes	Gli impianti di ventilazione meccanica controllata sono tenuti accesi ed in buono stato di funzionamento, il ricircolo dell'aria è stato disattivato.

SCHEDA N.10

Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione nel caso si verifica la presenza di una persona con COVID-19 nei locali aziendali.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

SCHEDA N.11

Tastiere, schermi touch e mouse

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse e delle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
La pulizia e la sanificazione avvengono con adeguati detergenti.
Istituito l'obbligo per i lavoratori di pulire e sanificare a cambio turno le tastiere, schermi touch e mouse utilizzati con le attrezzature, i detergenti ed i disinfettanti messi a disposizione dall'azienda.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

SCHEDA N.12

Precauzioni igieniche personali

OBIETTIVO: Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
\boxtimes	Gli strumenti individuali di lavoro sono puliti dal lavoratore a fine turno.
	E' istituito il divieto di uso promiscuo dei dispositivi di protezione e strumenti individuali.
	Disposizione di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti e guanti monouso, mascherine/respiratori) che prevede bidoni chiusi non apribili manualmente.
	Obbligo di pulizia delle mani prima e dopo l'uso di apparecchi comuni durante il turno di lavoro (Distributori di snack e bevande, scalda vivande e attrezzature della mensa, ascensori, tastiere, schermi touch e mouse, attrezzi e utensili, quadri e organi di manovra degli impianti, delle macchine e dei veicoli).

SCHEDA N.13

Detergenti per mani

OBIETTIVO: Disponibilità di detergenti per le mani.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
\boxtimes	La composizione dei detergenti e disinfettanti è conforme alle indicazioni ministeriali.
	I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
	I dispenser sono collocati dove vige l'obbligo di pulizia delle mani ed in numero tale da non creare affollamenti.
\boxtimes	E' affissa segnaletica sulla presenza di detergenti e disinfettanti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SCHEDA N.14

Dispositivi di protezione individuale

OBIETTIVO: Uso razionale delle mascherine, e di altri dispositivi di protezione individuale (DPI), secondo la disciplina vigente.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, sono indossate mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie.

SCHEDA N.15

Spazi comuni

OBIETTIVO: Uso dei dispositivi di protezione negli spazi comuni.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

 \times

E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legge.

GESTIONE MENSA

SCHEDA N.16

Distanziamento

OBIETTIVO: Limitare affollamenti e contatti nella mensa.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

- L'accesso alla mensa aziendale è contingentato.
- Nel locale mensa è prevista una ventilazione continua.
- Il tempo di sosta all'interno della mensa è ridotto.
- Le persone che occupano la mensa mantengono la distanza di sicurezza di un metro tra loro.

SCHEDA N.17

Pulizia

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione dei locali mensa.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

 \boxtimes

L'azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti dei locali mensa.

GESTIONE AREA DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK

SCHEDA N.18

Pulizia

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative L'azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack. **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SCHEDA N.19** Postazioni di lavoro **OBIETTIVO:** Distanziamento delle postazioni di lavoro tra loro o soluzioni innovative negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente. Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative Riposizionamento delle postazioni di lavoro tale che la distanza tra loro non sia inferiore al metro. Tra le postazioni di lavoro sono disposte barriere "antirespiro". \boxtimes Sono state realizzate zone cuscinetto di dimensione non inferiore al metro tra le postazioni di lavoro. \boxtimes GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI **SCHEDA N.20** Ingresso e uscita **OBIETTIVO:** Evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative I punti di ingresso e di uscita alle zone comuni sono differenziati attraverso percorsi dedicati che minimizzino \boxtimes le possibilità di incrocio dei flussi. Nei punti di ingresso e di uscita dalle zone comuni sono disponibili detergenti segnalati da apposite \boxtimes indicazioni. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE **SCHEDA N.21 Eventi interni OBIETTIVO:** Evitare i contatti negli eventi interni. Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Sono sospesi tutti gli eventi interni.

 \boxtimes

SCHEDA N.22

Formazione

OBIETTIVO: Evitare i contatti nelle attività di formazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	E' sospesa ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
\boxtimes	La formazione del personale è effettuata con la modalità a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
	Sono consentiti in presenza, secondo la normativa vigente, gli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

SCHEDA N.23

Persona sintomatica

OBIETTIVO: Gestione di una persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse.

Immediata dichiarazione all'ufficio del personale, da parte della persona che sviluppi dei sintomi simil-influenzali.
Isolamento della persona sintomatica in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.
Si procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Individuazione di un luogo dedicato all'isolamento dove ricoverare temporaneamente chi dovesse manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a COVID-19 durante l'attività lavorativa e gli altri presenti nei locali.
Disponibilità di mascherine chirurgiche sigillate da far indossare al personale con sintomi riconducibili a COVID-19 e agli altri presenti nei locali.
Personale addetto alla gestione di una persona sintomatica formato sulle procedure da seguire e sulle misure per indossare, rimuovere e smaltire in sicurezza i dispositivi di protezione individuale.
Fornitura al personale addetto alla gestione di una persona sintomatica di dispositivi di protezione individuale previsti dalla circolare (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe).

SCHEDA N.24

Persona positiva a COVID-19: contatti stretti

OBIETTIVO: Permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena nel caso in cui una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	Collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti", anche con il coinvolgimento del Medico Competente (MC).
\boxtimes	Gli eventuali possibili contatti stretti lasciano cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
	Adozione di sistemi tecnologici utili a tracciare le tipologie di contatto intercorse tra le persone.
\boxtimes	Istituzione di un registro dei gruppi autonomi, distinti e riconoscibili del personale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

SCHEDA N.25

Sorveglianza sanitaria

OBIETTIVO: Prosecuzione della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute perchè rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perchè può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
\boxtimes	La sorveglianza sanitaria periodica è proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo).
	Il medico competente durante la sorveglianza sanitaria informa i lavoratori sul virus e sintomi da contagio, sulle misure igieniche personali per evitare la diffusione del contagio e sui comportamenti in caso di insorgenza dei sintomi.

SCHEDA N.26

Medico competente

OBIETTIVO: Collaborazione del medico competente nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Il medico competente è informato in merito a quanto pianificato sulle misure organizzative e logistiche da mettere in atto.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applica le indicazioni delle Autorità sanitarie.

SCHEDA N.27

Lavoratori fragili

OBIETTIVO: Identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19 alla ripresa delle attività.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. \boxtimes Il medico competente è coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il \boxtimes reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. Nell'ambito della visita medica è inserita una valutazione anamnestica per le identificazioni dei soggetti con \boxtimes particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. Sono attuate le misure, le disposizioni organizzative e/o l'uso di dispositivi di protezione individuali ed inseriti Xdal medico competente nel giudizio di idoneità nel corso della sorveglianza sanitaria. I lavoratori per i quali non è possibile attuare le misure indicate dal medico competente per ridurre \boxtimes l'esposizione al contagio sono assegnati ad altra mansione che non comporti esposizione (lavoro a distanza, lavoro in luoghi con un basso numero di presenze). Il medico competente ha attuato la sorveglianza sanitaria eccezionale, ai fini della tutela dei lavoratori fragili, \boxtimes secondo le definizioni e modalità previste dalla normativa vigente.

SCHEDA N.28

Persona positiva al COVID-19: procedura di reintegro

OBIETTIVO: Reintegro progressivo di lavoratori che hanno avuto un'infezione da COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 è avvenuta in osservanza della normativa di riferimento.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

SCHEDA N.29

Comitato aziendale

OBIETTIVO: Applicazione e verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative



E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

ATTIVITA' SPECIFICA: SCUOLA

SCHEDA N.30

Informazione

OBIETTIVO: Informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Consegna all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'Istituto di depliants informativi.
Affissione di depliants informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'Istituto.
Invio cartaceo o digitale di depliants informativi.
Pubblicazione di depliants informativi sul sito web dell'Istituto.

SCHEDA N.31

Contenuto dell'informazione

OBIETTIVO: L'informazione a chiunque entri nei locali dell'Istituto contiene tutte le indicazioni previste dall'Autorità.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
La formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza.
Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

SCHEDA N.32 Assembramenti

OBIETTIVO: Misure per evitare assembramenti durante l'ingresso/uscita dall'edificio scolastico.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

	Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione sono comunicate alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.
	Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, si provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
\boxtimes	Sono previsti ingressi ed uscite ad orari scaglionati.
	Sono previsti ingressi ed uscite utilizzando accessi alternativi.

SCHEDA N.33

Accesso ai visitatori

OBIETTIVO: Preclusione dell'accesso in azienda a chi ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.
	Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione.
	Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
\boxtimes	Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura.
\boxtimes	Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.
\boxtimes	Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

SCHEDA N.34

Persona positiva a COVID-19: certificazione di avvenuta negativizzazione

OBIETTIVO: Consentire l'ingresso nell'Istituto al personale e agli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

L' ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 è preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

SCHEDA N.35

Piano di pulizia

OBIETTIVO: Predisposizione piano di pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	Predisposizione di un cronoprogramma ben definito e un registro regolarmente aggiornato della pu	ulizia
 _	giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti.	

Il piano di pulizia include: gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).


SCHEDA N.36

Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione nel caso si verifica la presenza di una persona con COVID-19 nei locali della scuola.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\bowtie	Per la pulizia e la igienizzazione, si tiene conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della
	Salute del 22/02/2020.



SCHEDA N.37

Pulizia e igienizzazione

OBIETTIVO: E' necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	Assicurate quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020.
	Garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
	I servizi igienici sono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.
	Sono sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari) destinati all'uso degli alunni.

SCHEDA N.38

Precauzioni igieniche personali

OBIETTIVO: Le persone presenti negli ambienti scolastici devono adottare tutte le precauzioni igieniche.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Chiunque entra negli ambienti scolastici, adotta precauzioni igieniche e usa la mascherina.

SCHEDA N.39

Dispositivi di protezione individuale

OBIETTIVO: Uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il personale impegnato con bambini con disabilità, usa ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore usa, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si tiene conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

SCHEDA N.40

Distanziamento negli spazi comuni

OBIETTIVO: Limitare affollamenti e contatti negli spazi comuni

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

\boxtimes	L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
\boxtimes	Rimodulate le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
\boxtimes	L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.
\boxtimes	L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico.
\boxtimes	L'erogazione dei pasti avviene per fasce orarie differenziate.
\boxtimes	L'uso delle aree di distribuzione di bevande e snack è regolamentata al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

SCHEDA N.41

Misure igieniche per i pasti

OBIETTIVO: Garantire misure igieniche nella somministrazione dei pasti.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

 \boxtimes


La somministrazione del pasto prevede la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

SCHEDA N.42

Certificazione dei locali esterni

OBIETTIVO: Garantire l'idoneità dei locali esterni all'Istituto Scolastico usati per le attività didattiche.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative



Con specifica convenzione sono definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

SCHEDA N.43

Sostegno psicologico

OBIETTIVO: Promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

 \boxtimes

Previste misure di attenzione per la salute e il supporto psicologico al personale scolastico e agli studenti.

SCHEDA N.44

Persona sintomatica

OBIETTIVO: Gestione di una persona presente a scuola che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse.

\boxtimes	In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di
	infezione da SARS-CoV-2 la persona interessata è immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica.

- Si provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio della persona con sintomi.
- Attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico.
- Nelle informazioni rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate è ribadita la responsabilità individuale e genitoriale.

SCHEDA N.45

Sorveglianza sanitaria

OBIETTIVO: Prosecuzione della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire per evitare la diffusione del contagio.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, sono effettuati secondo la nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
La sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.
La sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, è assicurata attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale.
La sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, è assicurata attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

SCHEDA N.46

Medico competente

OBIETTIVO: Collaborazione del medico competente nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

SCHEDA N.47

Alunni fragili

OBIETTIVO: Identificazioni di alunni con particolari situazioni di fragilità.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative

Al rientro degli alunni è presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità sono valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

SCHEDA N.48

Commissione

OBIETTIVO: Monitorare l'applicazione delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19.

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative



Costituita una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, presieduta dal Dirigente Scolastico, per monitorare l'applicazione delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI	
RESPONSABILI	3
SCHEDE DI VALUTAZIONE	
INFORMAZIONE	
MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA	
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	{
GESTIONE MENSA	
GESTIONE AREA DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK	
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	10
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	10
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	12
SORVEGLIANZA SANITARIA	12
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	14
ATTIVITA' SPECIFICA: SCUOLA	15

Livorno, 31/08/2021

Firma A Gouso Kossoer



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Azienda

I.S.I.S. Niccolini - Palli , via Rossi 6 - 57125 Livorno

Data

25/08/2018

Datore di lavoro

Prof.ssa Orlandini Nedi

RSPP

Ing. Clavattini Claudio

Medico Competente

MEDICO COMPETENTE

2. DA VIDE TORRI

3. In Violations del Lary

3. 432335

Revisione n°: 0 Data revisione:

Firmato digitalmente da

Alfonso Tassoni

CN = Tassoni Alfonso C = IT

AS 2021/22

ISIS Niccolini Palli – Livorno Organigramma della sicurezza

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE Servizio Prevenzione protezione (D. Lgs. 81/2008)

Responsabile Ing. Alfonso Tassoni

Medico competente Dr. Davide Torri

RLS Prof. Bruno Terreni

Servizio di Prevenzione e Protezione: Primo soccorso

Titolari presso la sede di: VIA ROSSI e PALESTRA EDISON Sostituti presso la sede di: VIA MAGGI e PALESTRA VIA BOSI

Sig. Adinolfi Agnello (coordinatore)

Sig. Barani Marco

Sig.ra Vicario Maria Rosa

Servizio di Prevenzione e Protezione: Primo soccorso *Titolari presso la sede di: VIA MAGGI e PALESTRA VIA BOSISostituti presso la sede di: VIA ROSSI e PALESTRA EDISON*

Sig. Barani Marco (coordinatore)

Sig.ra Vicario Maria Rosa

Sig. Adinolfi Agnello

Servizio di Prevenzione e Protezione: Antincendio ed evacuazione

Titolari presso la sede di: VIA ROSSI e PALESTRA EDISON Sostituti presso la sede di: VIA MAGGI e PALESTRA VIA BOSI

Sig. Rampone Carlo (coordinatore)

Sig.ra Ciccone Anna

Servizio di Prevenzione e Protezione: Antincendio ed evacuazione

Titolari presso la sede di: VIA MAGGI e PALESTRA VIA BOSISostituti presso la sede di: VIA ROSSI e PALESTRA EDISON

Prof. Cantini Laura (coordinatore)

Prof. Lucchesi Monica

Servizio di Prevenzione e Protezione: Preposti

DSGA-Nardiello

AT-Benedetti Michela, Bove Aldo, Rampone Carlo

DOCENTI-Bartolini Barbara

DOCENTI-Costagli Elia, Lucchesi Monica

Referenti Covid:

DOCENTI-Gazzillo, Reggio Leoni

Commissione per il Contrasto della Diffusione del COVID-19"-Misure anticovid 21/22: RSPP Ing. Alfonso Tassoni, MC Dr. Davide Torri, DSGA Massimiliano Nardiello, Docente Prof. Monica Lucchesi, Docente Prof. Elia Costagli, RLS ed RSU Prof. Bruno Terreni, RSU Prof. Fulvio Corrieri, RSU Sig.ra Michela Benedetti

Somministrazione Farmaci e Farmaci salvavita:

-Docenti e Collaboratori Scolastici che hanno svolto specifica attività formativa ai sensi del D. Lgs 81/2008 e incaricati (vd. Circ. Int.)

I.S.I.S "NICCOLINI - PALLI"

Via Rossi n. 6 - 57125 Livorno (LI) Tel.: 0586 898084 - Fax: 0586 896182

Internet: https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/ - E-Mail: liis00700r@istruzione.it

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

relazione sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato proposta metodologica ISPESL

(Art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Livorno, 09/11/2021

REVISIONE:

MOTIVAZIONE:

IL DATORE DI LAVORO

DS Ph. D. Alessia Bianco FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Alfonso Tassoni FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Dott. Davide Torri FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE

previa consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Prof. Bruno Terreni)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

ANALISI E VALUTAZIONE

La valutazione del rischio particolare è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69:
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310:
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177:
- L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- L. 29 luglio 2015, n. 115;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
- D.I. 02 maggio 2020:
- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- L. 18 dicembre 2020, n. 176.

In particolare si è fatto riferimento al:

Manuale INAIL su "La metodologia per la valutazione e gestione del rischio Stress lavoro-correlato" (Edizione 2017) ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

e in piena corrispondenza con:

- COM(2002) 118 Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa alla strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro (2002-2006);
- l'Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, stipulato a Bruxelles l' 8 ottobre 2004;
- l'Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, firmato il 9 giugno
- La Circolare MLPS 18 novembre 2010 (Prot. 15/SEGR/0023692) recante "Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i." da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
- l'Interpello n. 5/2012 del 15/11/2012;
- l'Interpello n. 5/2013 del 02/05/2013;
- l'Indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2 2014).

Premessa

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, conforme a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è quello riportato nella metodologia INAIL 2017 ("La metodologia per la valutazione e gestione del rischio da Stress lavoro-correlato", indicata di seguito con metodologia INAIL) frutto dell'attività di ricerca del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'Inail.

In particolare, a seguito dell'emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva, anche al fine di fornire ai datori di lavoro di una procedura unica, il metodo di seguito proposto è stato contestualizzato anche attraverso l'integrazione dei punti di forza di autorevoli proposte metodologiche sviluppate nei mesi precedenti all'emanazione delle suddette indicazioni, in particolare quelle del "Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" e del "Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro".

Valutazione preliminare - Metodologia INAIL

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l'intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).

La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.

Al fine di procedere ad una corretta valutazione del rischio è stata adottata una lista di controllo (check-list) che, sulla base della letteratura scientifica corrente, contiene ulteriori indicatori, oltre a quelli già elencati dalla Commissione Consultiva, suddivisi per "famiglie" (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro).

L'approccio alla valutazione preliminare, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, è costituito sostanzialmente da due momenti:

- 1. l'analisi di "eventi sentinella" ("ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori").
- 2. l'analisi più specifica degli indicatori di contenuto ("es.: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti") e di contesto (" es.: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione").

Valutazione preliminare - Lista di controllo

La "lista di controllo" permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili agli "eventi sentinella", al "contenuto" ed al "contesto" del lavoro.

In particolare la compilazione della stessa è effettuata in modo da garantire la possibilità da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i differenti punti di vista.

Fermo restante l'obbligo, previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, di effettuare la valutazione su "gruppi omogenei di lavoratori", si è proceduto alla compilazione di una o più "lista di controllo", a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo in considerazione, ad esempio, le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee.

La "lista di controllo", permette di effettuare una valutazione delle condizioni di rischio attraverso la compilazione degli indicatori che sono stati inseriti secondo il seguente schema:

		La struttura della Lista di controllo
I - Area	II - Area	III - Area
Eventi sentinella	Contenuto del lavoro	Contesto del lavoro
(10 Indicatori aziendali)	(4 dimensioni)	(6 dimensioni)
Infortuni	Ambiente di lavoro	Funzione e cultura organizzativa
Assenza per malattie	e attrezzature di lavoro (13 indicatori)	(11 indicatori)
Assenze dal lavoro	Pianificazione dei compiti	Ruolo nell'ambito dell'organizzazione
Ferie non godute	(6 indicatori)	(4 indicatori)
Rotazione del personale	Carico di lavoro/ritmo di lavoro (9 indicatori)	Evoluzione della carriera (3 indicatori)
Turnover		Autonomia decisionale/controllo del
Procedimenti/sanzioni disciplinari		lavoro (5 indicatori)
Richieste visite mediche straordinarie al medico competente	Orario di lavoro	Rapporti interpersonali sul lavoro (3 indicatori)
Segnalazioni formalizzate di lamentele dei lavoratori all'azienda o al medico competente	(8 indicatori)	Interfaccia
Istanze giudiziarie per licenziamento, demansionamento, molestie morali e/o sessuali		casa lavoro - conciliazione vita/lavoro (4 indicatori)

L'Area degli Eventi sentinella è misurata da 10 indicatori, l'Area Contenuto e l'Area Contesto del lavoro vengono misurate rispettivamente da 4 e 6 Dimensioni; ogni Dimensione è composta da un certo numero di indicatori ai quali viene attribuito un punteggio che concorre al risultato complessivo che sarà corrispondente ad un determinato livello di rischio SLC. Nella fase di valutazione, il punteggio assegnato dal Gruppo di gestione ad ogni indicatore non deve basarsi sulle percezioni dei compilatori, ma deve riflettere la reale condizione osservata per il Gruppo omogeneo esaminato (o azienda se al di sotto di 30 lavoratori), verificando ogni elemento tramite il supporto della documentazione disponibile.

	Esempi di documentazione a supporto
Eventi sentinella	Registro infortuni; verbali ispezioni interne; libro unico del lavoro, buste paga, tabulario ferie, permessi, straordinari, provvedimenti disciplinari, verbali di conciliazione, verbali riunione periodica, richieste di trasferimento, comunicazioni dei lavoratori.
Fattori di Contenuto del lavoro	DVR, orario settimanale medio, giorni lavorativi settimanali, programmazione turni lavorativi, compresi turni notturni, comunicazioni al personale; manuale modello organizzativo e di gestione, se disponibile, procedure formalizzate, circolari di interesse, mansionario, job description.
Fattori di Contesto del lavoro	CCNL applicato/i in azienda; organigramma e ciclo lavorativo; verbali di informazione, formazione, addestramento; report dei capi reparto/ufficio; segnalazioni dei lavoratori, procedure formalizzate, circolari di interesse, mansionario, job description.

L'attribuzione dei punteggi e l'identificazione delle condizioni di rischio dell'attuale metodologia si basa sul patrimonio di dati ed esperienze di ricerca nazionali ed europee che hanno consentito di ottimizzare lo strumento per una più precisa analisi dei livelli di rischio nelle aziende italiane. Rispetto alla versione precedente è stata aggiornata la modalità di calcolo dei punteggi e sono stati identificati nuovi cut-off basati sul criterio distributivo, per ottenere punteggi maggiormente discriminanti e per limitare l'insorgenza sia di falsi negativi, che di falsi positivi. Il punteggio finale, insieme ai punteggi di Area e ai punteggi delle singole Dimensioni (a cui corrispondono specifici livelli di rischio), permettono di comprendere il profilo dell'azienda/Gruppo omogeneo nonché di identificare ed implementare interventi migliorativi e preventivi più efficaci.

Se le azioni correttive non dovessero risultare efficaci, in seguito al monitoraggio effettuato con le stesse "liste di controllo", si passa alla valutazione approfondita.

Compilazione della Lista di controllo - Area Eventi sentinella

Tale area si compone di 10 indicatori oggettivi che rappresentano alcuni dei segnali, all'interno di una organizzazione, potenzialmente riconducibili allo SLC.

Per la valutazione dei primi 8 indicatori è stato adottato il criterio temporale, che permette all'azienda di verificare il loro andamento nel corso degli ultimi tre anni: diminuito, inalterato o aumentato, mentre per gli ultimi 2 è stato adottato il criterio vero/falso.

Lista di controllo - Area Eventi Sentinella

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentato	Punteggio	Note
			0	1	4		
1	% indici infortunistici						
	n. infortuni sull'avoro uttimo anno X 100	dimai	nuito inaltorai	to sumantate	signatta au	n. infortuni sul lavor ultimi 3 anni	
	ri, lavoratori ultimo anno	aimi	nuito, inaitera	to, aumentato i	rispetto a:	n. lavoratori ultimi 3 anni	
Risu	Itato ultimo anno: %					Risultato trienni	o: %

Numeratore: è dato dal numero di infortuni di tutti i lavoratori del gruppo omogeneo avvenuti nell'intervallo di tempo considerato. Si conta il numero di eventi infortunistici e non i giorni di assenza, includendo anche gli infortuni 'in itinere' in caso di lavoro a turni.

Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell'arco dell'anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre.

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentat	o Punteggio	Note
-	0/		0	1	4		
2	% assenza per malattia						
	Glomi di assenza ultimo anno	dimi	nuito inaltora	to, aumentato i	rispotto a	Giorni di assenza ultimi 3 anni	X 100
	n: lovorotpri ultimo agroo		nuito, maitera	to, aumentato i	ispetto a.	n, lavoratori ultimi 3 anni	X.100
Risu	ltato ultimo anno: %					Risultato triennio	: %

Sono esclusi: i giorni di assenza per maternità e allattamento, in quanto non si configurano come malattia.

Numeratore: è dato dal numero di giorni di assenza dal lavoro per malattia di tutti i lavoratori del gruppo omogeneo nell'intervallo di tempo considerato.

Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell'arco dell'anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre.

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentato	Punteggio	Note
2	0/		0	1	4		
3	% assenze dal lavoro						
	n, ore perse ultimo anno N, ore di lavoro da contratto ultimo annu		nuito inaltorai	te sumentate i	denotto o	n, one perse dul laio ultimi 3 anni	200
			nuito, maitera	to, aumentato i	іѕрешо а:	n, ore di lavoro di contratto ultimi 3 a	
Risu	ltato ultimo anno: %				R	isultato triennio	o: %

% Assenze dal lavoro (es. malattia figlio; periodi di aspettativa per motivi personali; assenze ingiustificate; mancato rispetto dell'orario minimo di lavoro per ritardi, uscite anticipate, ecc.).

Non sono da considerare assenze quelle previste per lo sviluppo delle competenze (es. formazione), quelle legate ad agitazioni di carattere sindacale e/o ad assemblee autorizzate, quelle relative alla maternità e all'allattamento.

Numeratore: è dato dal numero di ore lavorative perse da tutti i lavoratori del gruppo omogeneo nell'intervallo di tempo considerato.

Denominatore: è dato dal numero di ore lavorabili da tutti i lavoratori del gruppo omogeneo.

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentato	Punteggio	Note
		0	1	4			
4	% ferie non godute						
18	s giorni di ferie non godute ultimo anno					n, giorni di ferie non ; notali ultimi 3 an	mi
ri, giorni di fene contrattualmente previsti e maturati ultimo anno		dimi	nuito, inaltera	to, aumentato i	rispetto a:	n, giorni di feri contrattualmente pi e minurati ultimi 3	OPVISH:
Risu	Itato ultimo anno: %					Risultato triennio	o: %

% ferie non godute intese come il numero di giorni di ferie effettivamente maturati, non goduti e che non possono essere più utilizzati in quanto trascorso il periodo previsto dalla legge per la loro fruizione.

Numeratore: è dato dal numero di giorni di ferie non goduti da tutti i lavoratori del gruppo omogeneo nell'intervallo di tempo considerato, indipendentemente dall'anno solare in cui le ferie sono maturate.

Denominatore: è dato dal numero di giorni di ferie previsti per tutti i lavoratori del gruppo omogeneo fino ad un massimale di quelle maturate.

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentato	Punteggio	Note
-	% trasferimenti richiesti dal personale		0	1	4		
5							
	n. trasferimenti richiesti ultimo anno n. lavoratori ultimo anno dimir		nuito, inalterato, aumentato rispetto a:			n. trasferimenti richi ultimi 3 anni	
			nuito, inaitera	to, aumentato i	пѕрешо а:	n. lavoratori ultimi 3 anni	X 100
Risu	ıltato ultimo anno: %				F	Risultato triennio	o: %

Numeratore: è dato dal numero di domande di trasferimento dalla propria partizione organizzativa [accolte e non accolte], nell'ambito della stessa azienda, presentate dai lavoratori del gruppo omogeneo nell'intervallo di temo considerato.

Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell'arco dell'anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre.

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentato	Punteggio	Note
6	% rotazione del personale (usciti/entrati	0	1	4		
0	dall'azienda)						
	n. sacri + entrati ultimo anno X 180 dimi n. savoraton ultimo anno		inuito, inalterato, aumentato rispetto a:			n: usciti + entrati ultimi 3 anni	X 100
			nuito, maitera	to, aumentato i	пѕрешо а.	n. lavoratori ultimi 3 anni	W, 1300
Risu	Itato ultimo anno: %				R	lisultato triennio	o: %

L'indicatore descrive il fenomeno del turnover e misura i movimenti effettuati dai lavoratori in termini di entrata e uscita, anche nel caso in cui uno stesso lavoratore dovesse assentarsi e rientrare [ad esempio: personale comandato] nell'arco dello stesso anno.

Numeratore: è dato dal numero di entrati + il numero di usciti nel/dal Gruppo omogeneo nell'intervallo di tempo considerato.

Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del Gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell'arco dell'anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre.

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentato	Punteggio	Note
	0/	-ilii	0	1	4		
/	% procedimenti, sanzioni dise	cipiinari					
	n. procedimenti ultimo anno	4:	minuito, inalterato, aumentato rispetto a:			n procedimenti ultimi 3 anni	X 100
	n. lavoratori ultimo anno	nuito, inaitera	to, aumentato i	rispetto a:	n. lavoratori ultimi 3 anni	X 100	
Risu	Itato ultimo anno: %				F	Risultato triennio	: %

Numeratore: è dato dal numero di provvedimenti disciplinari presi dall'azienda a diversi livelli nei confronti dei lavoratori del gruppo omogeneo nell'intervallo di tempo considerato.

Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del Gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell'arco dell'anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre.

N.	Indicatore		Diminuito	Inalterato*	Aumentato	Punteggio	Note	
0	8 % richieste visite mediche straordinal medico competente		0	1	4			
0								
s	n. visite mediche straordinarie ultimo anno n. lavoratori ultimo anno		nuito inaltera	to, aumentato i	risnetto a:	n, visite medici ștreordinarie ultimi		,
			nuito, maitera	to, admentato i	nspetto a.	n. lavoratori ultimi 3 anni		
Risu	ltato ultimo anno: %				R	isultato trienni	o: %	

Numeratore: è dato dal numero di richieste di visita medica ex art. 41 comma 2 lettera c) del d.lgs 81/2008 e s.m.i., presentate dai lavoratori del gruppo omogeneo nell'intervallo di tempo considerato.

Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del Gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell'arco dell'anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre.

N.	Indicatore	No	Si	Punteggio	Note
9	Segnalazioni formalizzate di lamentele dei lavoratori all'azienda o al medico competente	No	Si		
		0	4		
10	Istanze giudiziarie per licenziamento/ demansionamento/ molestie morali e/o sessuali	No	Si		
		0	4		

Questi due indicatori (9 e 10) non prevedono il calcolo di un indice di frequenza, né il raffronto con gli anni precedenti. Essi infatti descrivono un fenomeno che è direttamente connesso a situazioni di disagio lavorativo di tipo psicosociale.

Compilazione della Lista di controllo - Area Contenuto del lavoro

L'Area Contenuto del lavoro è composta di 4 Dimensioni di indicatori (Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro, Pianificazione dei compiti, Carichi e ritmi di lavoro e Orario di lavoro).

Lista di controllo - Area Contenuto del lavoro Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro N. **Indicatore** Si No **Punteggio finale** Note 1 0 Esposizione a rumore sup. al secondo livello d'azione 1 LEX > 85 dB(A) e p_{peak} > 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa) 1 0 Inadequato confort acustico (ambiente non industriale) 2 Fonti di rumore estraneo alle normali attività di ufficio. Ambienti rumorosi. 0 1 Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante 3 Esposizione a rischio cancerogeno. Esposizione a rischio chimico NON basso per la sicurezza o NON irrilevante per la salute dei lavoratori. 0 Microclima adequato П Aria condizionata, riscaldamento, assenza di stress termico. 0 1 Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle attività ad 5 elevato impegno visivo (VDT, lavori fini, ecc.) Buona luce naturale ma con possibilità di schermatura, regolare ed efficiente impianto di luce artificiale. Rischio movimentazione manuale dei carichi 6 Attività che espone a movimentazione manuale dei carichi con Lifting Index > 1 (ove applicabile). 1 se non previsti Disponibilità adeguati e confortevoli DPI 7 segnare SI Presenza di DPI idonei rispetto alla lavorazione effettuata. 0 1 Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario R Lavoro notturno, solitario, con rischio di aggressione fisica da parte dell'utenza. 0 1 Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai rischi q Presenza di segnaletica di sicurezza adeguata ai rischi. 1 0 Esposizione a vibrazione superiore al valore d'azione giornaliero 10 П П a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 2,5 m/s2 b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 0,5 m/s2 0 1 Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature 11 Presenza di manutenzione periodica. Libretto di manutenzione per le attrezzature. 0 12 Esposizione a radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti \Box 1 0 Esposizione a rischio biologico 13 Esposizione deliberata o potenziale ad agenti biologici.

Pianificazione dei compiti Punteggio finale N. Indicatore Si No Note 1 0 Il lavoro subisce frequenti interruzioni 14 Il lavoratore viene distratto frequentemente e deve interrompere il proprio compito per: telefonate, interferenze da parte dell'utenza, improvviso o non programmato utilizzo degli spazi per altre attività che hanno la priorità. Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento 15 Il lavoratore ha a disposizione strumenti adequati al raggiungimento del proprio compito nei tempi prefissati (ad esempio: attrezzature, dispositivi, computer/software, stampanti, fotocopiatrici ecc.). 0 E' presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia 16 П П Il lavoro è ripetitivo e non prevede l'alternanza con altri compiti o attività che richiedono diverso livello di attenzione. Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti contemporaneamente П \Box 17 Il normale svolgimento del compito prevede la gestione in parallelo di due o più attività. Lo svolgimento di una funzione può richiedere interruzione e successiva ripresa dell'altra. Λ 1 Chiara definizione dei compiti 18 Esiste un documento/procedura per la descrizione chiara del compito di ogni lavoratore, il quale è posto nelle condizioni di conoscere il proprio compito e quello dei colleghi la cui funzione è strettamente legata (ad esempio: job description, affiancamento, ecc.). 1 Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti 19 Il numero e le competenze dei lavoratori è adequato rispetto ai compiti ed alle richieste attese. Sono stati sostituiti

adeguatamente i lavoratori fuoriusciti con altri di pari funzione.

Carico di lavoro - Ritmo di lavoro N. Indicatore Si No **Punteggio finale** Note 0 1 I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti 20 I lavoratori possono decidere il carico di lavoro nel tempo assegnato. 0 1 Ci sono frequenti variazioni imprevedibili della quantità di lavoro 21 La maggior parte dell'attività dipende da altro o altri quindi non è possibile pianificare il carico di lavoro. 0 Vi è assenza di attività per lunghi periodi nel turno lavorativo 22 \Box Vi sono 'tempi morti' estesi e ripetuti durante il turno lavorativo e non è previsto un compito secondario da svolgere nei tempi di attesa. 1 E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività \Box 23 Lavori con compiti ciclici che comportano l'esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori a distanza di pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo senza un adeguato periodo di recupero oltre 60 minuti. 1 Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito è prefissato Esiste un tempo predeterminato per ogni prestazione o compito a cui occorre conformarsi. 1 0 Se non previsto Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina 25 segnare NO Tutte le situazioni in cui si lavora secondo ritmi imposti da attrezzature e strumentazioni. 0 1 I lavoratori devono prendere decisioni rapide 26 I lavoratori hanno un carico di responsabilità quando devono prendere decisioni rapide e non possono confrontarsi o chiedere Indicazioni al diretto superiore, dirigente o preposto.

	1	1	0				
27	Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio						
	Riferimento all'allegato IV d.lgs. 17/2010.						
28	1992	1	0				
	Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione						
	I lavoratori eseguono compiti di responsabilità la cui errata esecuzione può danneggiare l'azienda, l'utenza e/o il territorio.						

Orario di lavoro Indicatore Si Punteggio finale N. No Note 1 0 E' presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore 29 Il lavoratore prolunga frequentemente (più volte alla settimana) il proprio orario di lavoro per esigenze connesse al turno o alle prestazioni. L'indicatore fa riferimento alla soglia di 8 ore in quanto tipologia di orario maggiormente diffusa nel lavoro dipendente. nei casi in cui tale valore soglia non è applicabile, fare riferimento alla tipologia di orario prevista da contratto. Viene abitualmente svolto lavoro straordinario 30 Il personale lavora complessivamente un numero di ore maggiori di quante previste dal contratto e senza poterle recuperare. 1 E' presente orario di lavoro rigido (non flessibile) 31 Non c'è flessibilità nell'orario di entrata/uscita in azienda. 1 0 La programmazione dell'orario varia freguentemente 32 La programmazione dell'orario di lavoro non è stabile in quanto spesso sono richiesti cambiamenti senza una pianificazione regolare. 0 1 Le pause di lavoro sono chiaramente definite 33 I tempi per le pause fisiologiche sono prefissati o flessibili, ma in ogni caso usufruibili. 1 0 E' presente il lavoro a turni 34 Abituale lavoro su turni come previsto dalla normativa vigente e da contratto collettivo nazionale. 1 0 E' abituale il lavoro a turni notturni 35 Abituale lavoro notturno come da contratto collettivo nazionale. 1 0 E' presente il turno notturno fisso o a rotazione 36 È previsto lavoro notturno fisso o a frequente rotazione (alternanza mattina/pomeriggio/notte).

Compilazione della Lista di controllo - Area Contesto del lavoro

L'Area Contesto del lavoro è composta di 6 Dimensioni di indicatori (Funzione e cultura organizzativa, Ruolo nell'ambito dell'organizzazione, Evoluzione di carriera, Autonomia decisionale - Controllo del lavoro, Rapporti interpersonali sul lavoro e Interfaccia casa-lavoro).

Lista di controllo - Area Contesto del lavoro Funzione e cultura organizzativa Indicatore Si No N. **Punteggio** Note 0 1 Diffusione organigramma aziendale 37 П L'organigramma è lo schema o rappresentazione grafico-descrittiva della struttura dell'azienda, delle funzioni e delle attività (es. disponibilità e diffusione dell'organigramma sul sito o intranet aziendale, circolare specifica ecc.). 1 Presenza di procedure aziendali 38 La procedura è un'indicazione formalizzata dei processi lavorativi dell'azienda e contiene le modalità che devono essere adottate nelle varie fasi di un'attività. Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori 39 \Box È presente un piano di informazione e diffusione delle procedure ai lavoratori attraverso intranet, pubblicazioni aziendali, bacheche, corsi di formazione ecc. anche in relazione a cambiamenti strutturali e/o organizzativi. Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori 40 Gli obiettivi aziendali a lungo e medio termine, come anche gli obiettivi di budget (che possono riguardare l'azienda o la partizione organizzativa), sono comunicati ai lavoratori attraverso documentazione specifica o riunioni di staff e in occasione della chiusura o apertura d'anno. Λ 1 Presenza di un sistema di gestione della sicurezza aziendale 41 Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Presenza di un sistema di comunicazione aziendale (bacheca, 42 internet, busta paga, volantini) Presenza di sistemi di comunicazione aziendali che permettano di raggiungere tutti i lavoratori con informazioni di tipo operativo, organizzativo, gestionale. 0 Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori 43 П П Presenza di momenti di comunicazione strutturati e periodici tra tutti i lavoratori ed i loro superiori diretti per comunicazione, aggiornamento, risoluzione di problemi, passaggio di consegne, ecc. 0 1 Presenza di un piano formativo per la crescita professionale dei lavoratori П Esiste un progetto di formazione, per lo sviluppo/aggiornamento delle competenze professionali, accessibile a tutti i lavoratori, oltre alla formazione obbligatoria per legge. 0 Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il 45 personale П Presenza di momenti di comunicazione e informazione del datore di lavoro e della direzione aziendale al personale (chiusura/apertura dell'anno, ecc.). 0 1 Presenza di codice etico e/o di comportamento (esclusi codici 46 disciplinari) Atto aziendale che indica l'esplicita volontà del datore di lavoro di contrastare condizioni di molestie, discriminazioni, conflitti. 0 1 Identificazione di un referente per l'ascolto e la gestione dei casi di 47 disagio lavorativo П Esiste una persona o ufficio, identificato per le funzioni di ascolto e gestione delle condizioni di disagio al lavoro.